SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

97ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 7 APRILE 1988

Presidenza del presidente SPADOLINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE 3

DISEGNI DI LEGGE

Votazione finale e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati **(748-B)** (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gargani ed altri; Zangheri ed altri; La Malfa ed altri; Facchiano ed altri; Rodotà; Guidetti Serra ed altri; Biondi ed altri; Andò ed altri; Mellini ed altri; Maceratini ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla II Commissione permanente della Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

Stralcio degli articoli 11 e 13 del testo approvato dalla Camera dei deputati:

PRESIDENTE ..... *Pag.* 4 e *passim*
CORLEONE (*Fed. Eur. Ecol.*) 4
* GALLO (*DC*), *relatore* 7
VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia* 11
* POLLICE (*Misto-DP*) 23
SPADACCIA (*Fed. Eur. Ecol.*) 25
MANCINO (*DC*) 28
BONO PARRINO (*PSDI*) 29
COVI (*PRI*) 31
* RASTRELLI (*MSI-DN*) 34
ONORATO (*Sin. Ind.*) 35

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

FASSINO *(Misto-PLI)* ..... *Pag.* 38
ACONE *(PSI)* 40
MAFFIOLETTI *(PCI)* 42
Assegnazione 46

INTERROGAZIONI

Per la risposta scritta:

PRESIDENTE 46
TEDESCO TATÒ *(PCI)* 46

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 APRILE 1988 47

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 48
Assegnazione 48
Presentazione del testo degli articoli 49
Presentazione di relazioni 50

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti ..... *Pag.* 50

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 50

REGOLAMENTO DEL SENATO

Proposta di modificazione 51

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Deferimento 51

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 51
Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 68

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 17*).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Azzaretti, Berlanda, Bernardi, Carli, Carta, Citaristi, Cossutta, Dell'Osso, Di Stefano, Innamorato, Kessler, Micolini, Napoleoni, Pasquino, Pizzo, Rigo, Riva, Strehler, Visca, Volponi, Zanella.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore Vitalone, a Washington, per attività dell'Unione interparlamentare.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poichè lo stampato recante il testo degli articoli del disegno di legge n. 748-B, approvato in sede redigente dalla 2ª Commissione, che ha terminato i suoi lavori nel pomeriggio di oggi, si trova ancora in fase di allestimento tipografico e di distribuzione, sono obbligato, mio malgrado, a sospendere la seduta per mezz'ora per consentire i necessari adempimenti. La composizione tipografica non è ancora automatica e, nonostante tutto, la legge è molto complessa.
La seduta riprenderà alle ore 17,30.

(*La seduta, sospesa alle ore 17,05, è ripresa alle ore 17,30*).

Votazione finale e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati» (748-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gargani ed altri; Zangheri ed altri; La Malfa ed altri; Facchiano ed altri; Rodotà; Guidetti Serra ed altri; Biondi ed altri; Andò ed altri; Mellini ed altri; Maceratini ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla II Commissione permanente della Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

Stralcio degli articoli 11 e 13 del testo approvato dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale del disegno di legge: «Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati», già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gargani ed altri; Zangheri ed altri; La Malfa ed altri; Facchiano ed altri; Rodotà; Guidetti Serra ed altri; Biondi ed altri; Andò ed altri; Mellini ed altri; Maceratini ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla II Commissione permanente della Camera dei deputati.

Questo disegno di legge è stato esaminato e approvato articolo per articolo dalla 2ª Commissione permanente in sede redigente.

Ricordo che, per quanto concerne l'esame in Assemblea dei disegni di legge discussi in Commissione in sede redigente, l'articolo 42, quinto comma, del Regolamento, riconosce facoltà di parlare soltanto al relatore e al rappresentante del Governo: e per relatore non può che intendersi il relatore nominato dalla Commissione, giacchè la norma che ammette la presentazione di relazioni di minoranza è dettata dall'articolo 43, sesto comma, del Regolamento, con esclusivo riguardo alla procedura in sede referente.

Tuttavia, considerato il grande rilievo costituzionale dell'argomento al nostro esame, ritengo di poter concedere la parola al senatore Corleone che ne ha fatto richiesta, in via del tutto eccezionale, affinchè svolga una relazione di minoranza sul disegno di legge all'ordine del giorno.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, colleghi, signor relatore, credo che la straordinarietà della situazione in cui ci troviamo a lavorare colpisce tutti i colleghi e dà ragione all'effettiva straordinarietà cui ci troviamo di fronte: oggi è il 7 aprile, la data che avrebbe dovuto impedire il diluvio, la data che avrebbe dovuto impedire che si scatenasse l'ansia di giustizia dei cittadini e che da domani essi si affollassero nelle cancellerie dei tribunali di Italia per chiedere giustizia. 7 aprile, la data che è stata posta come tagliola dall'inizio per impedire, in realtà, un dibattito approfondito ed una buona legge. E si è resa tanto mitica questa data fino ad arrivare ad inserirla nell'ultimo articolo della legge, respingendo, quando abbiamo esaminato il testo qui e alla Camera dei deputati, i ragionevoli emendamenti che proponevano la formula consueta. «La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana». Si disse di no, perchè vi era l'impegno categorico per il 7 aprile, e si è posto allora il termine del 7 aprile.

Oggi è il 7 aprile, la legge non entrerà in vigore il 7 e neppure l'8 aprile: certamente il diluvio non ci sarà, ma questa data ha funzionato ancora una volta in maniera magica per travolgere ogni regola, per farci discutere in Commissione in sede redigente e per farci votare qui in Aula un nuovo testo.

Noi diciamo che non era necessario fare tutto questo, perchè non siamo di fronte ad un adempimento costituzionale. Piuttosto siamo di fronte ad una legge che potrà essere – questo sì – impugnata per violazione costituzionale, in particolare dell'articolo 28 della Costituzione; una legge che peraltro potrà essere impugnata per violazione sostanziale della volontà referendaria di quell'80 per cento dei cittadini che voleva cose semplici e chiare, che voleva che la responsabilità civile per colpa grave del magistrato fosse affermata e fosse responsabilità diretta.

Invece si è costruita questa legge in cui viene prevista una responsabilità dello Stato, una responsabilità che quasi è in parte anche dei cittadini vittime di ingiustizia. Nonostante questo si è inserito il filtro di ammissibilità dell'azione e poi ancora si è stabilita una misura massima della rivalsa ridicola (fino ad un terzo dello stipendio), che sarà esigibile dopo nove gradi di giudizio, dopo dieci o quindici anni: saranno degli eroi i cittadini che utilizzeranno questa legge, saranno degli eroi coloro che avranno ancora fiducia nella giustizia dopo una legge che per loro significa soltanto beffa, inganno e truffa.

Ebbene, ci troviamo oggi riuniti a parlare delle modifiche che abbiamo apportato al testo approvato dalla Camera dei deputati, ma una riflessione su questo punto va fatta. In sede di Commissione, sia ieri che oggi, ci siamo trovati un una situazione di grande eccitazione, come se dovessimo predisporre l'intero provvedimento, cioè con un grande spirito di partecipazione e quasi di entusiasmo per cercare di rendere migliore il testo fino alla fine. E devo confessare che anch'io ho partecipato a questa tensione collettiva.

Alla fine dei lavori però, uscendo dall'Aula, mi sono detto – e ce lo dovremmo chiedere tutti – che, se questa passione l'avessimo messa tutti nella prima, nella seconda e nella terza lettura, forse sì avremmo lavorato per un testo migliore; se i compagni socialisti avessero posto questa questione all'interno del Governo, come problema che poteva determinare la rottura della coalizione (come hanno fatto adesso, troppo tardi), forse avremmo avuto un testo migliore e non avremmo avuto questo inutile ed offensivo filtro di ammissibilità.

È un destino miserevole quello che ci fa entusiasmare, accapigliare e lottare sulle briciole, sui dettagli; perchè, onorevole relatore, onorevole Ministro, noi sappiamo che la responsabilità degli organi collegiali è questione certamente rilevante, che riguarda la maggior parte dei magistrati come numero, ma contemporaneamente il minor numero di casi di ingiustizia per colpa grave. Siamo certi che così si pone una questione rilevante ed importante dal punto di vista del diritto, quello della responsabilità personale, che non può essere responsabilità collettiva; ma sappiamo anche che questo punto – che ha così appassionato Camera e Senato, facendo rimbalzare questo provvedimento fra i due rami del

Parlamento – non è comunque centrale nell'economia complessiva della legge. Lo è divenuto solo perchè ci si era posti un limite: non si potevano affrontare le grandi questioni della responsabilità diretta, del filtro, della rivalsa, del ruolo della Corte dei conti e numerose altre, e quindi lo scontro è divenuto centrale su una questione marginale.

Così anche le altre questioni cui ci siamo trovati di fronte rappresentano aspetti di dettaglio. Abbiamo, certo, cercato di migliorare il testo. Abbiamo cercato di ottenere in questa terza lettura da parte del Senato – per quanto riguarda il diniego di giustizia, i tempi stessi previsti per il filtro, le sue modalità ed anche un punto importante, cioè l'esigenza di limitare quanto più possibile la legge al suo oggetto senza considerarla quasi come una nuova legge finanziaria, un treno cui si potessero agganciare tanti vagoni – un testo il più pulito possibile.

Ma questo non basta. Quello che dobbiamo dire è che abbiamo agito con una pressione esterna formidabile; abbiamo agito sotto la pressione di quella che si chiama magistratura associata (associata forse secondo articoli del codice penale), che voleva la legge a suo uso e consumo e l'avrà a suo uso e consumo. Abbiamo agito anche sotto la pressione di presunti accordi di Governo o di partito che poi abbiamo visto vanificarsi durante la discussione.

Certo questo depone a favore dell'autonomia della Commissione giustizia e del Senato, che ha resistito a queste pressioni e ha fatto il suo lavoro: ma la pressione c'è stata per decidere oggi, per impedire che, foss'anche per qualche giorno, si verificasse l'ipotesi del *referendum*, cioè l'effetto abrogativo di esso. Neppure per qualche giorno ci poteva essere questa condizione: si voleva a tutti i costi che la legge capestro fosse approvata nei termini che conosciamo, ormai, perchè in questa navetta è rimbalzata molte volte.

Ebbene io ribadisco, come relatore di minoranza, avendo partecipato anche al lavoro di ieri e di oggi, il contributo al lavoro legislativo perchè uscisse comunque il migliore possibile, testimonio di questo impegno profuso che noi dovevamo non a *lobbies*, non a corporazioni, ma ai cittadini di questo paese: i cittadini che, quando hanno votato il sì al *referendum*, l'hanno fatto perchè volevano una giustizia più giusta, semplicemente questo. Non volevano altro i cittadini, non erano al servizio di qualche potente che voleva mettere il bavaglio e la museruola alla magistratura libera e indipendente: semmai i cittadini avevano capito che chi parla molto dell'indipendenza della magistratura lo fa perchè la vuole in qualche modo addomesticare.

Vogliamo ancora dire che ci siamo trovati, questa mattina, in una condizione molto difficile, con il rappresentante del Governo che ha dovuto presentare degli emendamenti che altri non avevano il coraggio di presentare: li ha dovuti presentare in una condizione debole perchè non avrebbe potuto mettere la fiducia sugli emendamenti del Governo, visto che il Governo praticamente non c'è più. (*Commenti del relatore senatore Gallo*). In realtà è una situazione regolamentare e costituzionale strana, quella che noi abbiamo verificato oggi, cioè il legiferare con un Governo non nella pienezza dei suoi poteri: l'abbiamo toccato con mano stamattina in Commissione nel momento dell'esame degli emendamenti.

Ci auguriamo che questo non accada più, perchè il rapporto Parlamento-Governo deve essere salvaguardato fino a che c'è un Governo parlamentare.

Per chiudere, signor Presidente, le sarà caro forse che io ricordi che in uno scritto edito da Piero Gobetti: «Politica e magistratura» di Saverio Merlino, si affrontava questo tema. Ecco, quello che noi affrontiamo con questa legge è anche il tema di politica e magistratura, ma nel senso più alto della politica, perchè riguarda i diritti dei cittadini, i diritti di libertà.

Nel 1925 a Torino si poteva stampare ancora – pare impossibile – un libro in cui si scriveva che l'indipendenza dei giudici doveva essere affermata non solo dai Governi, ma dalle fazioni dominanti e perfino da un'opinione pubblica che volesse imporsi alla loro coscienza, e si sosteneva la necessità di una responsabilità dei giudici ben determinata per le deliberate trasgressioni al proprio dovere.

Ecco, signor Presidente, siamo andati ancora più lontani nei ricordi e nelle affermazioni delle nostre radici e delle nostre ragioni: ciò per dire che questa battaglia, iniziata col *referendum*, si conclude con una legge che suonerà beffa per i cittadini, ma che afferma un principio che è saldo ed antico. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e del senatore Pollice*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

* GALLO, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, signori del Governo, questa mia relazione, necessariamente orale per il tempo che ci è stato messo a disposizione, non mi esime dal dover ringraziare per la sua personale cortesia il Presidente del Senato e l'Assemblea tutta per il privilegio che mi viene concesso di esporre oralmente le brevissime riflessioni sul testo che sottopongo all'attenzione dei colleghi.

In questa mia relazione orale dovrò toccare, come è mia stretta incombenza, quei punti del testo elaborato dalla Commissione giustizia del Senato che hanno apportato delle modifiche al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. Desidero subito iniziare – non spetta a me da un punto di vista formale pronunciare tali parole, ma dal punto di vista sostanziale sì e quindi ne rivendico il diritto – con il più caldo riconoscimento all'eccellente lavoro che i colleghi dell'altro ramo del Parlamento hanno svolto approvando significative modifiche, correzioni e revisioni al testo approvato dal Senato che aveva a sua volta modificato il testo approvato dai deputati. Se c'è qualcosa che mi convince sempre più dei vantaggi del bicameralismo è proprio il perfezionamento graduale, lento, faticoso ma innegabile che si realizza attraverso una pluralità di letture, pluralità di letture, signor Presidente, che non vuole assolutamente significare un nostalgico ritorno ad un *deja vu*. Tutte le considerazioni di carattere generale, quindi, che attengono alla perfetta ortodossia costituzionale del disegno di legge sottoposto alla loro attenzione sono già state dette, affermate, spiegate e chiarite nelle discussioni che si sono avute in quest'Aula allorchè dovemmo esaminare il testo che, sulla base di quello approvato dalla Camera dei deputati, sottoponevamo all'attenzione dei colleghi.

Un ringraziamento ancora è doveroso da parte del relatore a tutta la Commissione giustizia, magnificamente e obiettivamente diretta da quel presidente, ricco di doti, di comprensione e duttilità, che è il senatore Covi, coadiuvata dal Ministro e dal Sottosegretario alla giustizia che sono stati presenti in ogni scansione dei tempi che hanno accompagnato il nostro

lavoro e – qui sono perfettamente d'accordo con il mio amico, senatore Corleone – arricchita dalla appassionata partecipazione di tutti i membri, così che il testo che stasera abbiamo l'onore di sottoporvi rappresenta davvero un lavoro collettivo, che nasce da una squadra ben affiatata; e poche volte su questa terra si può dire che ad un lavoro è possibile dare una qualifica più positiva di questa: produzione di una squadra ben affiatata.

Comincio allora, entrando immediatamente nell'esame dell'articolato, dalla prima norma rispetto alla quale il testo degli articoli approvato dalla Commissione reca una modifica a quello della Camera dei deputati. Si tratta dell'articolo 3, comma secondo, nel quale si disciplina il termine di trenta giorni che può essere prorogato, prima della sua scadenza, dal dirigente dell'ufficio con decreto motivato non oltre i tre mesi dalla data di deposito della istanza. Qui sorgeva un particolare problema derivante dal fatto che, in situazioni di particolare complessità della sentenza che doveva essere emanata, era consentito al dirigente dell'ufficio, con decreto motivato, di aumentare fino al doppio il termine di tre mesi. Il testo dell'articolo, così come era stato congegnato prima dal Senato e poi dalla Camera dei deputati, prestava però il fianco ad un pericolo abbastanza grave e cioè che il termine che tutti volevamo di sei mesi fosse invece inteso come un termine di nove mesi. Allora il testo approvato dalla Commissione ha mantenuto il sistema imperniato su una duplicità di decreti: prima il decreto di proroga non oltre i tre mesi, poi, nella constatazione della particolare complessità, un secondo – ulteriore dice il testo – decreto motivato che può aumentare il termine fino ad altri tre mesi. Con questa espressione è fuori dubbio che il tetto massimo al quale si può pervenire è quello di sei mesi.

La conservazione del sistema del doppio decreto è sembrata particolarmente utile proprio per evitare una facile tentazione e cioè che sin dalla prima battuta il dirigente dell'ufficio accordasse il termine massimo di sei mesi senza invece scandagliare, per così dire, in *working*, quella che era la particolare complessità e difficoltà della sentenza.

Molto importante è anche la modifica apportata al comma terzo dello stesso articolo per ciò che concerne la realizzazione dell'omissione o ritardo senza giustificato motivo quando i termini concernono la libertà personale. Si è ritornati sostanzialmente al testo del Senato per rendere a tutti evidente che quando si verificano situazioni o decorrano termini che rendono incompatibile la permanenza della misura restrittiva della libertà personale, la libertà personale deve immediatamente essere restituita al soggetto che è ingiustamente detenuto.

Per quanto concerne la procedura di ammissibilità della domanda, il cosiddetto «filtro» sul quale si è intrattenuto il senatore Corleone con la sua consueta eloquenza, non sto a ripetere tutte le ragioni di fondo che ne raccomandano la conservazione nel sistema. Voglio soltanto sottolineare ai colleghi che è stata preoccupazione della Commissione quella di non indulgere ad un certo allungamento dei termini che sulla procedura di ammissibilità della domanda era stato operato dalla Camera dei deputati. Noi abbiamo voluto mantenere dei termini particolarmente brevi proprio perchè abbiamo voluto sottolineare davanti a tutti che questa procedura di filtro rappresenta una garanzia per l'ordinamento ma non vuole assolutamente rappresentare un qualcosa che possa costituire remora all'esercizio dell'azione di risarcimento. Non è una sorta di scudo difensivo dietro il quale lo Stato, che è il primo convenuto, tende a ripararsi: è una misura di giusta

precauzione nei confronti di quelle domande che risultassero fuori termine o completamente infondate. Quindi abbiamo ridotto i termini, ripeto, rispetto a quelli previsti dalla Camera dei deputati, proprio per significare la celerità, la snelleza del rito che concerne la ammissibilità.

L'articolo 7, che concerne l'azione di rivalsa, cioè l'azione che lo Stato può poi intentare nei confronti del magistrato che si è reso colpevole di comportamenti sorretti da dolo o da colpa grave, prevede che tale azione possa essere promossa «entro un anno dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale stipulato dopo la dichiarazione di ammissibilità di cui all'articolo 5». È stata preferita questa formulazione, che è diversa sia da quella del testo inizialmente approvato dal Senato, sia da quella del testo approvato dalla Camera dei deputati, perchè ci è sembrato opportuno marcare con maggior precisione, e soprattutto con convincente chiarezza, il *dies a quo* della promovibilità dell'azione di rivalsa.

Per quanto concerne l'articolo 10, che riguarda l'istituzione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, il testo approvato dalla Commissione riproduce quello approvato dalla Camera dei deputati con un'unica variante. Infatti, del Consiglio di presidenza debbono far parte alcuni cittadini che non sono magistrati della Corte dei conti e che vengono designati secondo particolare procedura disposta dalla legge. Ora, è sembrato opportuno sottolineare una situazione di incompatibilità che però non può evidentemente essere riportabile a quella dei cosiddetti membri laici del Consiglio superiore della magistratura. Quest'ultimo evidentemente svolge una gamma di funzioni tali che determinano una incompatibilità di esercizio della professione o delle professioni – più esattamente – forensi in qualsiasi foro ed in qualsiasi ramo di attività professionale. Per quanto riguarda la Corte dei conti, la Commissione è ritornata al testo che era stato approvato dal Senato e che stabiliva l'incompatibilità rispetto all'esercizio di attività suscettibile di interferire con le funzioni della Corte stessa. Da un completo silenzio, o da un apparente completo silenzio – dovremo poi riflettere su un articolo successivo – caratterizzante il testo promosso dalla Camera dei deputati, siamo passati alla definizione di una situazione di incompatibilità ben specificata e delineata.

Abbiamo deciso di stralciare dal testo degli articoli approvato dalla Camera l'articolo 11 relativo all'integrazione del Consiglio di presidenza di cui all'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186. Per parlarci non in gergo o usando solo dei numeri, ci si riferisce al Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato. La ragione di questo stralcio, che rappresenta uno dei momenti qualificanti ed importanti di questa legge, sta nel fatto che, data la rilevanza e l'importanza che il Consiglio di Stato possiede nel nostro ordinamento giuridico, ci è sembrato giusto attendere l'emanazione di una legge organica che riguardi questo importantissimo tra gli importantissimi organi dello Stato, anzichè provvedere alla disciplina medesima attraverso una legge che, tutto sommato, nei confronti della complessità delle funzioni e delle attività di spettanza del Consiglio di Stato, si può definire una legge non dico marginale, ma sicuramente di confine. Non abbiamo voluto attuare lo stesso criterio utilizzato per quanto concerne la Corte di conti (per la quale – come abbiamo visto – abbiamo mantenuto, con la variante di cui ho parlato, la disciplina che già era stata varata dal Senato e ribadita dall'approvazione della Camera dei deputati); non abbiamo quindi attuato la medesimezza di criteri perchè per la Corte dei conti mancava qualsiasi

organo, consiglio o ufficio che potesse convenientemente suonare come organo di disciplina e soprattutto perchè eravamo sollecitati da un autorevolissimo richiamo operato dalla Corte costituzionale.

Per motivi analoghi a quelli che hanno accompagnato la decisione di stralciare le norme riguardanti il Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, abbiamo ritenuto di stralciare anche il complesso di norme concernenti il Consiglio della magistratura militare. Siamo anche in questo caso di fronte ad un settore delicatissimo della nostra organizzazione giudiziaria, che deve essere affrontato, trattato e disciplinato – se del caso – con una legge organica, con una legge cioè che nasca tenendo conto delle esigenze e delle peculiarità di questo ramo della magistratura e non, per così dire, di straforo, quasi approfittando dell'occasione offerta da un provvedimento, come quello che oggi è sottoposto alla loro attenzione.

Per quanto riguarda l'articolo 12, abbiamo apportato alcune lievi modifiche alle norme riguardanti lo stato giuridico ed economico dei componenti non magistrati del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e specificato meglio la rubrica, limitandola, appunto, ai componenti non magistrati del Consiglio di presidenza della Corte dei conti medesima. È evidente, peraltro, che non era più il caso di parlare dei componenti non magistrati dei Consigli di presidenza del Consiglio di Stato e del Consiglio della magistratura militare, di cui non ci occupiamo in questo provvedimento.

L'articolo 16 del testo proposto dalla Commissione riguarda il complesso di norme che regolano la cosiddetta verbalizzazione di provvedimenti – per usare la terminologia specifica del testo di legge – attuati da organi collegiali. Amico Corleone, non possiamo a questo punto sostenere che si tratta di una norma assolutamente irrilevante, marginale o comunque di non grande importanza: richiamo alla memoria di tutti i colleghi le ore e ore in cui abbiamo discusso sul principio della responsabilità collegiale, le ore e ore in cui abbiamo discusso se il puro e semplice enunciato che le norme sulla responsabilità si applicano anche agli organi collegiali potesse o meno stare da solo, senza una congrua disciplina che assicurasse la possibilità di individuare la responsabilità del singolo nel quadro di un collegio. C'è invece un'innovazione molto importante rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati: in linea di principio (e mi avvio alla conclusione, con le brevissime precisazioni che ora farò), siamo ritornati al testo del Senato, che poneva la verbalizzazione a presidio, sostegno e garanzia della responsabilità collegiale. Arrivati a questo punto, però, dovevamo conciliare due esigenze apparentemente opposte: l'una era quella di non vanificare la responsabilità collegiale e di permettere, quindi, un sistema che individuasse le responsabilità del singolo; l'altra era quella di non appesantire la verbalizzazione all'interno della camera di consiglio, in modo tale da non vanificare, o per lo meno ridurre enormemente, l'operatività e la produttività degli organi giudiziari costituiti in camera di consiglio.

Per arrivare a questo risultato abbiamo ritenuto di dover puntare sulla verbalizzazione del dissenso andando incontro, però, ad un'altra difficoltà che è stata convenientemente, a mio sommesso avviso, superata e che è la seguente: la difficoltà che la pura e semplice menzione del dissenso espresso nel processo verbale sia pure conservato in plico sigillato dal Presidente, rischiasse di mettere subito in crisi il segreto delle decisioni collegiali della camera di consiglio. Infatti, se il sistema fosse stato puramente e

semplicemente quello della verbalizzazione del dissenso, tutte le volte in cui fosse stata depositata una busta, si sarebbe appreso chè taluno era dissenziente e questo avrebbe potuto rappresentare causa di grossi inconvenienti anche per la tutela e la garanzia morale, personale e completa delle persone costituenti i collegi.

Allora si è preferito dire che: «Dei provvedimenti collegiali è compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione della unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato». Questo vuol dire che sempre deve essere depositato un atto in cui in caso di unanimità della decisione è trascritto puramente e semplicemente «all'unanimità», senza con ciò evidentemente appesantire il lavoro all'interno della camera di consiglio, mentre in caso di dissenso è trascritta l'indicazione del membro o dei membri dissenzienti e la succinta esposizione dei motivi del dissenso. Chiunque abbia cognizione del deposito di una busta del genere, che in ogni caso va depositato, non può assolutamente sentirsi in grado di penetrare quelli che sono gli arcani, se arcani sono, di una camera di consiglio.

L'articolo 19 disciplina l'entrata in vigore della presente legge e qui ci siamo trovati di fronte ad un piccolo problema tecnico che abbiamo risolto anche con l'aiuto degli uffici, cui va tutta la nostra riconoscenza per il lavoro fervido ed efficiente che è stato espletato, perchè sia il testo approvato dal Senato che quello approvato dalla Camera ponevano come data di entrata in vigore della presente legge l'8 aprile 1988. Qui si poteva giocare su due *tableaux:* innanzitutto quello dell'inguaribile ottimismo del relatore, il quale avrebbe preferito che rimanesse la data dell'8 aprile 1988 anche per segnare la perfetta aderenza di questa Assemblea alla volontà referendaria (se poi i fatti avessero travolto questa data portandola più in là, *provideant consules*). Tecnicamente, però, malgrado la perfetta identità tra il testo approvato dal Senato e quello approvato dalla Camera, la variante può essere apportata ritenendo che questa disposizione sia fortemente minata in fatto, cioè la data dell'8 aprile - oggi siamo al 7 aprile - sia praticamente utopistica. Allora il versante della saggezza ha prevalso su quello della, nemmeno generosa, forse incontrollata follia e si è detto: «La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana». Malgrado l'identità dei due testi sulla scorta di precedenti e di argomentazioni tecnico giuridiche del tutto convincenti, si tratta di una modifica che abbiamo ritenuto di poter apportare in tutta tranquillità.

Signor Presidente, signor Ministro, signori del Governo, onorevoli colleghi, ho finito la mia davvero breve esposizione, perchè la materia era questa e questa sera conveniva parlare solo di queste cose.

Altre volte converrà parlare di ben altre cose e quando converrà parlare di ben altre cose, cari amici, parlerò per quanto tempo sarà necessario. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Brevi parole, onorevole Presidente, onorevoli senatori, sia per la posizione che occupo come rappresentante di un Governo dimissionario, sia perchè questo è il mio ottavo approccio con questo disegno di legge, tenuto conto dei comitati

ristretti delle Commissioni e delle Commissioni dei due rami del Parlamento ai cui lavori ho pur diligentemente partecipato.

Ora, questo tormento elaborativo non deve tuttavia meravigliare se si pensa che un conto è l'ampio dibattito politico generale dal quale la legge è stata preceduta ed accompagnata, altra cosa è invece il lavoro tecnico nella ricerca di soluzioni specifiche di non pochi problemi, come quelli posti appunto da questa legge, nonchè il lavoro tecnico, nella formulazione dei singoli articoli. Sotto questo ultimo aspetto la materia era, in fondo, nuova e particolarmente difficile, come è stato più volte rilevato anche in sede parlamentare. E questo spiega, appunto, quella pluralità di approcci, quella ricerca di rifiniture realizzate fino all'ultimo momento con una tale pluralità di emendamenti che a vederli – come li abbiamo visti in Commissione redigente – c'era da sbalordirsi per la loro mole, ancora una volta, e da non pensare che ci si trovasse ad una nuova lettura.

Inoltre bisogna ricordare che sin dal primo esame compiuto presso la Camera dei deputati e segnatamente nell'Aula la legge era stata appesantita con materie, a mio sommesso avviso, esterne al disegno fondamentale a cui si era tenuti dopo il *referendum*; e soltanto una parte di queste materie estranee è stata espunta questa mattina, durante i lavori in sede redigente della Commisione.

Anche se in modo convulso ed intensissimo e stando ai tempi che ella, onorevole Presidente del Senato, aveva giudicato necessari e sufficienti quasi in una divinazione (perchè siamo arrivati proprio al margine dei tempi fissati), il Senato ha lavorato ancora una volta bene, a mio avviso, sorretto dall'eccezionale apporto del relatore di maggioranza, senatore Gallo, da quello del relatore di minoranza – posso chiamarlo così perchè tale era stato nel precedente dibattito in Senato e quindi aveva ancora quel profilo, potenzialmente, almeno in Commissione – senatore Corleone, e soprattutto sorretto dalla direzione sapiente e paziente del presidente Covi e dall'impegnato contributo di tutti i Gruppi.

Mi sia consentito anche di ringraziare il sottosegretario di Stato, senatore Castiglione, per l'apporto costantemente fornitomi anche e soprattutto negli importanti incontri con i vari Gruppi parlamentari.

Il Governo questa volta non poteva dare al lavoro che un apporto del tutto secondario, non solo per la modestia del suo rappresentante, ma per la particolare condizione di Governo dimissionario. Come sanno i senatori della Commissione, si è trattato soprattutto di un modesto contributo di carattere tecnico e di una testimonianza sul significato delle modificazioni che la Camera dei deputati aveva ritenuto di dover apportare al testo del Senato; testimonianza di cui qualche volta vi era bisogno, data la forzata sommarietà dei resoconti della Camera stessa, che questa volta aveva deliberato in Commissione in sede legislativa. Tuttavia, onorevoli senatori, anche i Governi dimissionari hanno qualche volta una propria volontà unitaria; e siccome di alcuni aspetti di questa fui testimone (nelle sedute in cui il consiglio dei Ministri affrontò i problemi posti dalle conseguenze del *referendum* e dall'approssimarsi della data del 7 aprile), abbiamo predisposto alcuni emendamenti, che hanno trovato l'adesione di questo ramo del Parlamento. In particolare vi sono stati alcuni stralci, che io ero stato incaricato di presentare e che del resto, poichè collimavano nel contenuto con analoghi emendamenti di Gruppi parlamentari – in particolare del suo Gruppo, senatore Corleone – ritengo non abbiano turbato più di tanto i

caratteri di questo contestato dibattito parlamentare e di questo contestato interlocutore.

Non intendo, certo, entrare nel merito di tali contestazioni, poichè ciò non mi compete; mi limito a ringraziare lei, onorevole Presidente del Senato, ed i presidenti dei Gruppi per aver contribuito alla chiusura, che mi auguro prossima, di questa intricata e singolare vicenda.

Circa il contenuto degli articoli dei quali il Senato in questa nuova lettura propone la modificazione all'altro ramo del Parlamento, poichè su di essi si è analiticamente soffermato il relatore, senatore Gallo, io ne farò semplice menzione, senza entrare nel merito di essi nè duplicare un lavoro appena svolto in maniera egregia. Alcune delle modificazioni apportate sono di carattere tecnico, soprattutto per quanto riguarda l'azione per diniego di giustizia, il giudizio di ammissibilità, l'azione di rivalsa e la sua misura e pochi altri punti; la seconda e fondamentale parte modificata riguarda l'articolo 18 (divenuto ora, a seguito degli stralci, articolo 16), concernente l'identificazione dei modi e dei mezzi di prova dell'eventuale responsabilità di appartenenti ad organi collegiali; vi sono, poi, gli stralci ai quali ho già fatto riferimento e, infine, la data di entrata in vigore del provvedimento.

A sommesso avviso del rappresentante del Governo tutti questi punti sono stati – come dicevo – illustrati con grande efficacia dal relatore, senatore Gallo, non solo per quanto riguarda le modifiche di carattere tecnico, ma anche per quanto concerne le ragioni degli stralci effettuati; stralci limitati rispetto al mio originario disegno – io avrei voluto infatti veder saltare tutti gli articoli dal 10 al 14 affinchè fossero oggetto di una più organica rimeditazione – ma che comunque hanno una portata significativa che è stata anch'essa chiarita dal relatore di maggioranza.

Mi limiterò soltanto a rilevare che la maggiore trasformazione rispetto al testo proveniente dalla Camera è certamente quella contenuta nell'articolo 18 poichè, come ho già avuto occasione di dire in sede di Commissione, anche ad avviso del Governo era necessario creare un qualche meccanismo di precostituzione legale della prova del dissenso (ove il dissenso si fosse manifestato), per metterci al riparo – come ha efficacemente spiegato in Commissione, tra gli altri, il presidente Covi – da prove spurie, acquisite per vie traverse, contestabili, o dubbie.

È questo un punto su cui il Senato ha sempre avuto una posizione diversa rispetto a quella della Camera, ma simile al punto di vista da me rappresentato. Tale risultato è stato conseguito per la seconda volta e mi auguro che la Camera vorrà tenere conto di questo importante sforzo; tanto più che esso è stato, a mio parere, coronato – attraverso una felice intuizione – con una proposta di questa mattina del senatore Gallo. La mia proposta realizzava una composizione tra i due contrapposti punti di vista che, una volta imboccata la strada della precostituzione legale della prova del dissenso, si presentavano all'esame dei senatori: la strada seguita originariamente dal Senato nel precedente suo testo, cioè quella della meticolosa verbalizzazione di tutti i punti della decisione, e l'altra strada, viceversa, quella della verbalizzazione del solo dissenso. La prima, come ha egregiamente spiegato il senatore Gallo e come molti hanno sostenuto nella Commissione in sede redigente, avrebbe avuto l'inconveniente di un grande appesantimento del lavoro giudiziale e di ulteriori ritardi nella funzione di giustizia, mentre la seconda avrebe rappresentato il pericolo di violazioni intempestive o addirittura dannose del segreto.

Ebbene, la strada che appunto ci è stata suggerita dal relatore – e che ha trovato poi conforto nella decisione adottata questa mattina in sede redigente – è tradotta nel nuovo articolo 16 in quei termini che il relatore vi ha già illustrato, termini che anche il Ministro si augura troveranno comprensione ed adesione da parte dell'altro ramo del Parlamento: mi auguro che la Camera voglia fare non del tutto negativa accoglienza a quest'ulteriore tentativo del Senato e, se questo avverrà, noi arriveremo finalmente al termine dell'*iter* lungo, tormentoso e complesso della legge; vi arriveremo forse – lo sapremo fra breve o lo sapremo domani – proprio in quella data dell'8 aprile, o in una data che ci auguriamo sia il più vicino possibile a questa.

Il giudizio complessivo che io ho dato di questa legge, e l'unico valido, è quello che risulta dal testo di mie dichiarazioni parlamentari e non da altre fonti, e io mi riporto proprio al discorso tenuto in quest'Aula il 9 febbraio – nella pienezza dei poteri anche se alla vigilia di altre dimissioni – in cui mi limitavo a dire che, tra le leggi impure o spurie che ogni giorno vengono varate, questa non sarà necessariamente la peggiore. Questi sono i termini che io usai allora, sui quali semmai ho motivo di ritornare nel senso che ritengo che qualche miglioramento, nel frattempo, sia stato conseguito, sia per il lavoro compiuto – come ricordava il senatore Gallo – nell'altro ramo del Parlamento, sia per il lavoro ulteriormente compiuto in questo ramo. Il prosieguo delle esperienze – o, meglio, la novità dell'esperienza ma il suo proseguirsi entro un certo termine di tempo – e il costante, auspicabile progresso della legislazione contribuiranno a sanare le mende di questa legge se, come ci auguriamo, essa entrerà finalmente e presto in vigore.

L'augurio che io formulo è ancora una volta lo stesso augurio con cui concludevo il mio intervento in quest'Aula il 9 febbraio scorso: le nostre soluzioni potranno anche risultare imperfette e meritevoli di correzioni future, ma urgono, non per le pressioni – su questo tema le do pienamente ragione, senatore Corleone – ma perchè ci si possa dedicare ad altri problemi non meno importanti, nel tentativo di ridare all'Italia una giustizia più vera, più efficiente e più giusta. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. La ringrazio, signor Ministro, anche per le parole cortesi che ha voluto rivolgere alla Presidenza del Senato.

Passiamo alla votazione finale del disegno di legge, il cui testo, approvato articolo per articolo dalla 2ª Commissione permanente in sede redigente, è il seguente:

Art. 1.

(*Ambito di applicazione*)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, che esercitano l'attività giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonchè agli estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi collegiali.

3. Nelle disposizioni che seguono il termine «magistrato» comprende tutti i soggetti indicati nei commi 1 e 2.

Art. 2.

(*Responsabilità per dolo o colpa grave*)

1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.

2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto nè quella di valutazione del fatto e delle prove.

3. Costituiscono colpa grave:

a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;

b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.

Art. 3.

(*Diniego di giustizia*)

1. Costituisce diniego di giustizia il rifiuto, l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Se il termine non è previsto, debbono in ogni caso decorrere inutilmente trenta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell'istanza volta ad ottenere il provvedimento.

2. Il termine di trenta giorni può essere prorogato, prima della sua scadenza, dal dirigente dell'ufficio con decreto motivato non oltre i tre mesi dalla data di deposito dell'istanza. Per la redazione di sentenze di particolare complessità, il dirigente dell'ufficio, con ulteriore decreto motivato adottato prima della scadenza, può aumentare fino ad altri tre mesi il termine di cui sopra.

3. Quando l'omissione o il ritardo senza giustificato motivo concernono la libertà personale dell'imputato, il termine di cui al comma 1 è ridotto a cinque giorni, improrogabili, a decorrere dal deposito dell'istanza o coincide con il giorno in cui si è verificata una situazione o è decorso un termine che rendano incompatibile la permanenza della misura restrittiva della libertà personale.

Art. 4.

(*Competenza e termini*)

1. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri. Competente è il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso l'ufficio giudiziario al quale apparteneva il magistrato al momento del fatto, salvo che il magistrato sia venuto ad esercitare le funzioni in uno degli uffici di tale distretto. In tal caso è competente il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello dell'altro distretto più vicino, diverso da quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto. Per determinare il distretto della corte d'appello più vicino si applica il disposto dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 879.

2. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni che decorrono dal momento in cui l'azione è esperibile.

3. L'azione può essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto che ha cagionato il danno se in tale termine non si è concluso il grado del procedimento nell'ambito del quale il fatto stesso si è verificato.

4. Nei casi previsti dall'articolo 3 l'azione deve essere promossa entro due anni dalla scadenza del termine entro il quale il magistrato avrebbe dovuto provvedere sull'istanza.

5. In nessun caso il termine decorre nei confronti della parte che, a causa del segreto istruttorio, non abbia avuto conoscenza del fatto.

Art. 5.

(*Ammissibilità della domanda*)

1. Il tribunale, sentite le parti, delibera in camera di consiglio sull'ammissibilità della domanda di cui all'articolo 2.

2. A tale fine il giudice istruttore, alla prima udienza, rimette le parti dinanzi al collegio che è tenuto a provvedere entro quaranta giorni dal provvedimento di rimessione del giudice istruttore.

3. La domanda è inammissibile quando non sono rispettati i termini o i presupposti di cui agli articoli 2, 3 e 4 ovvero quando è manifestamente infondata.

4. L'inammissibilità è dichiarata con decreto motivato, impugnabile con i modi e le forme di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi alla corte d'appello che pronuncia anch'essa in camera di consiglio con decreto motivato entro quaranta giorni dalla proposizione del reclamo. Contro il decreto di inammissibilità della corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione, che deve essere notificato all'altra parte entro trenta

giorni dalla notificazione del decreto da effettuarsi senza indugio a cura della cancelleria e comunque non oltre dieci giorni. Il ricorso è depositato nella cancelleria della stessa corte d'appello nei successivi dieci giorni e l'altra parte deve costituirsi nei dieci giorni successivi depositando memoria e fascicolo presso la cancelleria. La corte, dopo la costituzione delle parti o dopo la scadenza dei termini per il deposito, trasmette gli atti senza indugio e comunque non oltre dieci giorni alla Corte di cassazione che decide entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti stessi. La Corte di cassazione, ove annulli il provvedimento di inammissibilità della corte d'appello, dichiara ammissibile la domanda. Scaduto il quarantesimo giorno la parte può presentare, rispettivamente al tribunale o alla corte d'appello o, scaduto il sessantesimo giorno, alla Corte di cassazione, secondo le rispettive competenze, l'istanza di cui all'articolo 3.

5. Il tribunale che dichiara ammissibile la domanda dispone la prosecuzione del processo. La corte d'appello o la Corte di cassazione che in sede di impugnazione dichiarano ammissibile la domanda rimettono per la prosecuzione del processo gli atti ad altra sezione del tribunale e, ove questa non sia costituita, al tribunale che decide in composizione intieramente diversa. Nell'eventuale giudizio di appello non possono far parte della corte i magistrati che abbiano fatto parte del collegio che ha pronunziato l'inammissibilità. Se la domanda è dichiarata ammissibile, il tribunale ordina la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell'azione disciplinare; per gli estranei che partecipano all'esercizio di funzioni giudiziarie la copia degli atti è trasmessa agli organi ai quali compete l'eventuale sospensione o revoca della loro nomina.

Art. 6.

(Intervento del magistrato nel giudizio)

1. Il magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio non può essere chiamato in causa ma può intervenire in ogni fase e grado del procedimento, ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 105 del codice di procedura civile. Al fine di consentire l'eventuale intervento del magistrato, il presidente del tribunale deve dargli comunicazione del procedimento almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima udienza.

2. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato non fa stato nel giudizio di rivalsa se il magistrato non è intervenuto volontariamente in giudizio. Non fa stato nel procedimento disciplinare.

3. Il magistrato cui viene addebitato il provvedimento non può essere assunto come teste nè nel giudizio di ammissibilità, nè nel giudizio contro lo Stato.

Art. 7.

(Azione di rivalsa)

1. Lo Stato, entro un anno dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale stipulato dopo la dichiarazione di ammissibilità di cui all'articolo 5, esercita l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato.

2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa e nel giudizio disciplinare.

3. I giudici conciliatori e i giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo e nei casi di colpa grave di cui all'articolo 2, comma 3, lettere *b*) e *c*).

Art. 8.

(*Competenza per l'azione di rivalsa e misura della rivalsa*)

1. L'azione di rivalsa deve essere promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. L'azione di rivalsa deve essere proposta dinanzi al tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso l'ufficio giudiziario al quale apparteneva, al momento del fatto, il magistrato che ha posto in essere il provvedimento, salvo che il magistrato sia venuto ad esercitare le funzioni in uno degli uffici di tale distretto. In tal caso è competente il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello di altro distretto più vicino.

3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari al terzo di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio netto.

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Per essi la misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale; se l'estraneo che partecipa all'esercizio delle funzioni giudiziarie percepisce uno stipendio annuo netto o reddito di lavoro autonomo netto inferiore allo stipendio iniziale del magistrato di tribunale, la misura della rivalsa è calcolata in rapporto a tale stipendio o reddito al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta.

Art. 9.

(*Azione disciplinare*)

1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell'azione disciplinare negli altri casi devono esercitare l'azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento, salvo che non sia stata già proposta, entro due mesi dalla comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 5. Resta ferma la facoltà del Ministro di grazia e giustizia di cui al secondo comma dell'articolo 107 della Costituzione.

2. Gli atti del giudizio disciplinare possono essere acquisiti, su istanza di parte o d'ufficio, nel giudizio di rivalsa.

3. La disposizione di cui all'articolo 2, che circoscrive la rilevanza della colpa ai casi di colpa grave ivi previsti, non si applica nel giudizio disciplinare.

Art. 10.

(*Consiglio di presidenza della Corte dei conti*)

1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei conti, la competenza per i giudizi disciplinari e per i provvedimenti attinenti e conseguenti che riguardano le funzioni dei magistrati della Corte dei conti è affidata al Consiglio di presidenza.

2. Il Consiglio di presidenza è composto:

a) dal presidente della Corte dei conti, che lo presiede;

b) dal procuratore generale della Corte dei conti;

c) dal presidente di sezione più anziano;

d) da quattro cittadini scelti di intesa tra i Presidenti delle due Camere tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con quindici anni di esercizio professionale;

e) da dieci magistrati ripartiti tra le qualifiche di presidente di sezione, consigliere o vice procuratore, primo referendario e referendario in proporzione alla rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal ruolo alla data del 1° gennaio dell'anno di costituzione dell'organo.

3. Alle adunanze del Consiglio di presidenza partecipa il segretario generale senza diritto di voto.

4. Il Consiglio di presidenza ha il compito di decidere in ordine alle questioni disciplinari. Alle adunanze che hanno tale oggetto non partecipa il segretario generale ed il procuratore generale è chiamato a svolgervi, anche per mezzo dei suoi sostituti, esclusivamente le funzioni inerenti alla promozione dell'azione disciplinare e le relative richieste.

5. I cittadini di cui alla lettera *d*) del comma 2 non possono esercitare alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni della Corte dei conti.

6. Alla elezione dei componenti di cui alla lettera *e*) del comma 2 partecipano, in unica tornata, tutti i magistrati con voto personale e segreto.

7. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere soltanto una preferenza. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero.

8. Per l'elezione è istituito presso la Corte dei conti l'ufficio elettorale nominato dal presidente della Corte dei conti e composto da un presidente di sezione, che lo presiede, e da due consiglieri più anziani di qualifica in servizio presso la Corte dei conti.

9. Il procedimento disciplinare è promosso dal procuratore generale della Corte dei conti. Nella materia si applicano gli articoli 32, 33, commi secondo e terzo, e 34 della legge 27 aprile 1982, n. 186.

10. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei conti si applicano in quanto compatibili le norme di cui agli articoli 7, primo, quarto, quinto e settimo comma, 8, 9, quarto e quinto comma, 10, 11, 12, 13,

primo comma, numeri 1), 2), 3), e secondo comma, numeri 1), 2), 3), 4), 8), 9), della legge 27 aprile 1982, n. 186.

Art. 11.

(Disposizioni concernenti i referendari e primi referendari della Corte dei conti)

1. È abolito il rapporto informativo di cui agli articoli 29 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e 4 della legge 13 ottobre 1969, n. 691.

2. Si applicano ai referendari e primi referendari della Corte dei conti gli articoli 17, 18, 50, settimo comma, e 51, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Al relativo onere si provvede mediante l'indisponibilità per tre anni di cinque posti di quelli cumulativamente previsti per le qualifiche di consigliere, vice procuratore generale, primo referendario e referendario dalla tabella B annessa alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, integrata ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e dell'articolo 7 della legge 8 ottobre 1984, n. 658.

Art. 12.

(Stato giuridico ed economico dei componenti non magistrati del Consiglio di presidenza della Corte dei conti)

1. Per lo stato giuridico dei componenti non magistrati del Consiglio di presidenza della Corte dei conti si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni. Il trattamento economico di tali componenti è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avuto riguardo alle incompatibilità, ai carichi di lavoro ed all'indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento.

Art. 13.

(Responsabilità civile per fatti costituenti reato)

1. Chi ha subìto un danno in conseguenza di un fatto costituente reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto al risarcimento nei confronti del magistrato e dello Stato. In tal caso l'azione civile per il risarcimento del danno ed il suo esercizio anche nei confronti dello Stato come responsabile civile sono regolati dalle norme ordinarie.

2. All'azione di regresso dello Stato che sia tenuto al risarcimento nei confronti del danneggiato si procede altresì secondo le norme ordinarie relative alla responsabilità dei pubblici dipendenti.

Art. 14.

(Riparazione per errori giudiziari)

1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano il diritto alla riparazione a favore delle vittime di errori giudiziari e di ingiusta detenzione.

Art. 15.

(Patrocinio gratuito per i meno abbienti)

1. Chi ha un reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata inferiore a lire dieci milioni, ovvero non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ha diritto alla gratuità del giudizio e al patrocinio a spese dello Stato per l'esercizio dell'azione civile a' sensi della presente legge.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 10 e seguenti della legge 11 agosto 1973, n. 533.

3. Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto, aggiorna entro il 30 aprile di ciascun anno l'importo di cui al comma 1 sulla base dell'indice di svalutazione monetaria rilevato dall'ISTAT per l'anno precedente.

Art. 16.

(Responsabilità dei componenti gli organi giudiziari collegiali)

1. All'articolo 148 del codice di procedura penale dopo il comma terzo è aggiunto il seguente:

«Dei provvedimenti collegiali è compilato sommario processo verbale il quale deve contenere la menzione della unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio».

2. All'articolo 131 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Dei provvedimenti collegiali è compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione della unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio».

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai provvedimenti

di altri giudici collegiali aventi giurisdizione in materia penale e di prevenzione; le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai provvedimenti dei giudici collegiali aventi giurisdizione in ogni altra materia. Il verbale delle deliberazioni è redatto dal meno anziano dei componenti del collegio o, per i collegi a composizione mista, dal meno anziano dei componenti togati, ed è sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso.

4. Nei casi previsti dall'articolo 3, il magistrato componente l'organo giudiziario collegiale risponde, altresì, in sede di rivalsa, quando il danno ingiusto, che ha dato luogo al risarcimento, è derivato dall'inosservanza di obblighi di sua specifica competenza.

5. Il tribunale innanzi al quale è proposta l'azione di rivalsa ai sensi dell'articolo 8 chiede la trasmissione del plico sigillato contenente la verbalizzazione della decisione alla quale si riferisce la dedotta responsabilità e ne ordina l'acquisizione agli atti del giudizio.

6. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia vengono definiti i modelli dei verbali di cui ai commi 1, 2 e 3 e determinate le modalità di conservazione dei plichi sigillati nonchè della loro distruzione quando sono decorsi i termini previsti dall'articolo 4.

Art. 17.

(Modifica dell'articolo 328 del codice penale)

1. Il secondo comma dell'articolo 328 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Se il pubblico ufficiale è un magistrato, vi è omissione o ritardo quando siano decorsi i termini previsti dalla legge perchè si configuri diniego di giustizia».

Art. 18.

(Misure finanziarie)

1. Agli oneri conseguenti all'attuazione dell'articolo 15 della presente legge, valutati in lire 2.000 milioni in ragione d'anno a decorrere dall'esercizio 1988, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, utilizzando parzialmente l'accantonamento «Revisione della normativa in materia di patrocinio gratuito».

2. Gli altri oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono imputati ad apposito capitolo da istituire «per memoria» nello stato di previsione del Ministero del tesoro alla cui dotazione si provvede, in considerazione della natura della spesa, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nel medesimo stato di previsione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La presente legge non si applica ai fatti illeciti posti in essere dal magistrato, nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, anteriormente alla sua entrata in vigore.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a noi di Democrazia proletaria, che siamo convinti che il popolo sia sovrano e che gli impegni che si assumono di fronte ad esso debbano essere obbligatoriamente onorati, questa vicenda della legge sulla responsabilità civile dei giudici che vi apprestate a votare sconcerta.

Già nella precedente dichiarazione di voto nel merito, affermavamo che ci sembrava di stare a leggere una storia irreale dello scrittore sudamericano Garçia Marquez del tipo di «Cronaca di una morte annunziata di un *referendum*»; ma in questa seconda tornata siamo andati ben oltre il limite della strumentalizzazione e si è giunti al farsesco. Infatti non solo la maggioranza del Parlamento ha disatteso e contraddetto la volontà politica di quel popolo che dice di rappresentare – per il *referendum* sui giudici come per quello sull'Inquirente – ma lo fa anche in ispregio alle regole del gioco e in contrasto con i principi costituzionali.

A noi di Democrazia proletaria corre infatti l'obbligo, proprio nel momento in cui riconfermiamo il nostro voto contrario a questa legge, di esprimere tutta la nostra solidarietà verso la battaglia e la protesta dei colleghi del Gruppo federalista europeo ecologista contro le decisioni sull'ordine dei lavori assunte, anche senza la prevista unanimità, dalla Conferenza dei Capigruppo.

Onorevole Presidente, anche noi di Democrazia proletaria non possiamo fare a meno di rilevare l'anomalia con la quale questa legge è stata discussa e viene approvata, e cioè con la presenza di un Governo in crisi che si è fatto anche parte proponente di stralci ed emendamenti su cui, magari, poi non sarebbe stato in grado di porre la fiducia.

Il sottoscritto non ha partecipato alla protesta contro la discussione e l'approvazione di questa legge, legge esaminata quasi sotto la minaccia dei giudici, solo in quanto impegnato, come commissario, nell'Inquirente per lo scandalo delle «carceri d'oro». Anzi, onorevoli colleghi, consentitemi su quest'altro argomento una parentesi di qualche secondo per fare un parallelo: anche per l'Inquirente come per la responsabilità civile dei giudici, la volontà popolare espressa nel *referendum* viene contraddetta e vilipesa con un'arroganza tipica della razza padrona. La «Grande insabbiatrice» dei grandi scandali nazionali ha deciso, come ultimo atto prima di essere sciolta, di insabbiare le richieste di incriminazione di alcuni ministri, nonostante dalle indagini non fossero emersi elementi provanti la manifesta infondatezza

degli addebiti. Insomma, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, stessa tornata referendaria, stessa maggioranza di Governo, quindi stessa arroganza del potere, con la conseguente stessa fine della volontà popolare.

Noi di Democrazia proletaria – per tornare alla legge che vi accingete ad approvare – ci opponiamo proprio per questo e proprio per questo vostro spirito profondo di sottomettere le ragioni delle cose, dei problemi, alle vostre ragioni meschine di alleanze e di partiti. Ricordatevelo, non dimenticatevelo: l'80 per cento del popolo italiano ha votato sì, ha dato un giudizio negativo sulla magistratuta, vi ha detto che il giudice deve essere responsabile e perseguibile. Ed ora in Parlamento che cosa è accaduto? Esattamente il contrario, onorevoli colleghi. La maggioranza si è mossa secondo il criterio del relatore Gallo, cioè di procedere con gradualità. Ma, consentitemi, è una ben strana gradualità quella che passa da una situazione di sostanziale impunità dei magistrati, in cui però esiste una formale e legale perseguibilità, ad una nuova situazione in cui nè di fatto nè di diritto è prevista una perseguibilità ed un risarcimento se non quando voluto dai potenti.

Da questo punto di vista noi di Democrazia proletaria (che come partito eravamo per il no al *referendum*, non perchè difensori di questa magistratura così come è, ma proprio perchè eravamo convinti che un simile contesto politico non poteva che produrre una situazione legislativa peggiore, in cui la magistratura sarebbe divenuta meno autonoma, più ricattabile da parte dei potenti del paese e allo stesso tempo più di parte e nemica dei deboli) non possiamo far a meno di rilevare che è accaduto proprio quanto da noi temuto. A noi di Democrazia proletaria sembra che questa pessima legge abbia un solo merito, e cioè quello di entrare in vigore con qualche giorno di scadenza rispetto al termine previsto, e in questo modo non crea vuoti legislativi e non dà adito a meccanismi di ricusazione. Oltre questo merito, che pure è poca cosa, onorevole Presidente, noi non riusciamo a vedere in questo provvedimento altri punti positivi. È una legge che non coglie l'occasione del *referendum* per porre sul tappeto il vero problema della giustizia nel nostro paese, cioè il codice di procedura penale, anche se mi dicono che un certo lavoro in tale direzione sta andando avanti presso la Commissione bicamerale. È una legge che pur limitandosi strettamente alle parti messe in questione dal *referendum* lo fa estrapolando la materia da un contesto giuridico o da un ragionamento generale di evoluzione del diritto; si limita a fare una mediazione di basso livello fra poteri, privilegi e prerogative dei potenti, politici compresi, e poteri e privilegi dei magistrati, impostando così la questione giuridica come uno scontro tra corporazioni.

Secondo noi di Democrazia proletaria, quella che ci apprestiamo – o meglio che vi apprestate – ad approvare è una legge che depaupera ed avvilisce la parte migliore della magistratura; essa costruisce un magistrato meno autonomo, meno libero, più sottomesso agli altri poteri costituiti ed organizzati, per intenderci, ai potentati economici o mafiosi. Essi sì sono in grado di avviare e far arrivare fino alla fine un procedimento contro un giudice: essi hanno i soldi e i poteri di persuasione.

Si tratta di una legge che non ammette di fatto alcuna possibilità che un semplice cittadino, magari povero – quelli che poi, signor Presidente, sono la stragrande maggioranza dei maltrattati dalla magistratura – possa mai arrivare a vedere un giudice che paghi per un torto fattogli.

Per queste ragioni, francamente, onorevoli colleghi, noi di Democrazia proletaria che ci sentiamo e stiamo dalla parte della povera gente, del cittadino comune, degli oppressi di questo paese, non possiamo condividere questa legge. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista*).

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Signor Presidente, colleghi senatori, la legge che state per approvare è un atto molto grave nella storia di questa Repubblica e perfino nella storia delle degenerazioni corporative e partitocratiche di questa democrazia repubblicana.

Voi dovevate assicurare la piena esplicazione della volontà popolare, come si era espressa con il *referendum* dell'8 e 9 novembre. Quel *referendum* era semplice e chiaro: chiedeva ai cittadini se anche il magistrato, come ogni altro dipendente dello Stato, dovesse essere chiamato a rispondere dei danni ingiusti arrecati al cittadino per una colpa grave dello stesso magistrato. L'80 per cento dei votanti, una maggioranza senza precedenti nella storia democratica di questo paese, ha risposto sì alla domanda che chiedeva l'abrogazione delle norme che fino ad allora avevano reso impossibile la responsabilità civile del giudice anche per colpa grave (prevista solo per dolo), l'abrogazione di quelle norme che fino ad allora avevano impedito l'attuazione di una norma costituzionale che prevedeva per i magistrati, come per tutti i dipendenti dello Stato, questo principio di responsabilità.

Voi ora state approvando una legge che non attua ma smentisce e vanifica quella manifestazione di volontà popolare, che non attua ma elude e raggira ancora una volta la norma della Costituzione. Con questa legge non ci sarà responsabilità civile diretta del magistrato; per la colpa grave, accertata in giudizio, del magistrato, sarà chiamato a rispondere unicamente lo Stato; il processo per responsabilità civile viene sostituito da un processo di risarcimento del danno e solo in seguito lo Stato, se vorrà, potrà rivalersi nei confronti del magistrato responsabile. Risarcimento problematico e difficile e risarcimento limitato perchè non avete regolato il risarcimento per errore incolpevole del magistrato, che è causa della grande maggioranza degli errori giudiziari, ed a questo risarcimento problematico e difficile si aggiunge una rivalsa tardiva ed improbabile: per arrivarci il cittadino dovrà attendere ben tre processi, ciascuno dei quali composto da tre defatiganti gradi di giudizio, complessivamente nove gradi di giudizio, senza contare il separato procedimento disciplinare. Una vera corsa ad ostacoli destinata a durare, ministro Vassalli, con i tempi della nostra giustizia quindici o vent'anni. Una vera vergogna!

Con questa legge volete perpetuare una situazione di impunità e di irresponsabilità. Siamo rimasti soli in quest'Aula a continuare a difendere il principio di un giudice indipendente e responsabile, il principio di un giudice indipendente perchè responsabile. Anche i socialisti ed i liberali, che con noi avevano promosso il *referendum*, hanno infatti deciso di accettare questa per noi inaccettabile soluzione.

Se vivessimo in una Repubblica democratica e non partitocratica, se vivessimo in uno Stato di diritto, non c'è alcun dubbio che questa legge non potrebbe essere promulgata dal Capo dello Stato: nessun Capo dello Stato

garante della Costituzione potrebbe apporre la sua firma sotto una legge così palesamente incostituzionale. Comunque, questa legge non potrebbe non essere proclamata illegittima da una Corte costituzionale che fosse appunto la Corte costituzionale di uno Stato non partitocratico, ma democratico e di diritto.

Questa legge contrasta con la sovranità popolare che si è manifestata con il *referendum* dell'8 e del 9 novembre ed è dunque in conflitto con un altro potere dello Stato, quello che l'articolo 75 della Costituzione attribuisce direttamente al popolo. Questa legge contrasta profondamente anche con l'articolo 108 della Costituzione: diciamo chiaramente come stanno le cose! Su voi hanno agito le pressioni ed i ricatti di una magistratura associata che in questi giorni ha lanciato minacce e segnali inquietanti, comportandosi non alla stregua della rappresentanza del terzo potere dello Stato, ma alla stregua e con i comportamenti di un Cobas della giustizia. Subendo queste pressioni e questi ricatti non avete esitato – come ricordava poco fa il collega Pollice – a smentire un principio mai smentito, cioè che durante le crisi di Governo, in assenza di un Governo, in un sistema di Governo parlamentare, il Parlamento non legifera. Non avete esitato a smentire la prassi sempre rispettata in questo ramo del Parlamento, secondo la quale occorre l'unanimità dei Gruppi parlamentari per decidere in questi casi di applicare eccezionali e limitatissime regole. Vi siete inventati un termine costituzionale che non esiste, in quanto è previsto soltanto un termine discrezionale di sospensione, quello cioè che sospende l'effetto abrogativo del *referendum*; tale facoltà concessa al Governo è – ripeto – assolutamente discrezionale. Vi siete inventati un atto duvuto che non esiste; vi siete inventati un vuoto legislativo che non esiste. Vi sono soltanto le norme della Costituzione e le leggi dello Stato; esistono le corti di giustizia e una Corte costituzionale per applicare alla magistratura e al singolo magistrato le norme sulla responsabilità che qualsiasi carabiniere conosce. Senatore Cappuzzo, il carabiniere ha sempre risposto non solo per colpa grave ma anche per semplice colpa lieve!

Non vi siete peraltro fermati qui. Non vi bastava che la dottrina, la giurisprudenza e lo stesso codice descrivessero con chiarezza cristallina la colpa grave. Lo abbiamo imparato a scuola: la colpa grave è la grave negligenza, imperizia, ignoranza o imprudenza. Lo sa qualsiasi medico o professionista. Voi tuttavia non vi siete accontentati di questa definizione classica, ma avete voluto ricorrere a definizioni restrittive, a tipicizzazioni limitative affinchè anche per questo aspetto il giudice responsabile e colpevole potesse sfuggire ed eludere le proprie responsabilità. Si era creato un bagliore di possibilità, quello della denegata giustizia, con una «corsia» apposita; avevamo per un momento pensato che vi foste vergognati di voi stessi e che almeno nel caso grave della denegata giustizia la responsabilità diretta del giudice fosse chiamata in causa. Invece, vi siete affidati anche in quel caso alla corsa a ostacoli, al giudizio di ammissibilità, a tutti gli altri trabocchetti elusivi di questa legge ignobile e vergognosa.

Di fronte alla gravità di questi fatti, ministro Vassalli, davvero lei, io stesso, ogni persona seria possiamo ritenere importante la discussione su questioni marginali, quelle stesse su cui avete a bella posta richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica e della stampa, come se il tema centrale di questa legge fosse la responsabilità degli organi collegiali?

I danni derivanti al cittadino per colpa grave o per grave responsabilità degli organi collegiali riguarderanno l'uno o il due per cento dei casi. Abbiamo parlato, in questi giorni, di questioni marginali per meglio ignorare i problemi centrali, che sono quelli che prima ricordavo. Avete creato tutto questo grande fumo per meglio nascondere e per gettare acqua sul fuoco dei punti centrali. Avete focalizzato lo scontro ridicolo fra Camera e Senato e all'interno di entrambe le Camere su problemi secondari per meglio nascondere e far dimenticare le vere questioni, i grossi inganni e le grandi truffe di questa legge.

Con rammarico e con dolore ho visto in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi la defezione socialista e liberale. Quando lanciammo i *referendum* sull'Inquirente e sulla giustizia, sulla responsabilità civile dei magistrati, fummo dapprima aggrediti da tutti, ma in seguito ci trascinammo appresso la grande maggioranza della classe politica. Creammo uno scontro vivo, vitale e serio all'interno del Consiglio superiore della magistratura; provocammo interrogativi ed un grande dibattito democratico sulle condizioni della nostra giustizia.

Gli effetti di quella grande battaglia si riducono ora a questa legge? Mi domando invece: se avessimo avuto il coraggio di «tenere» nella difesa della volontà popolare dell'8 e del 9 novembre non avremmo anche in questo caso trascinato la grande maggioranza degli altri partiti, la Democrazia cristiana e il Partito comunista? Il «sì» dell'8 e del 9 novembre non è stato soltanto la decisione di una fuga opportunistica, ma la valutazione di grandi partiti di massa che sapevano di non potersi discostare da quella che già allora appariva la rivendicazione della coscienza popolare: la grande domanda di giustizia che saliva dal paese. Ci avete lasciati soli a testimoniare qui un dissenso, mentre potevamo raccogliere insieme una grande vittoria civile, democratica, di diritto.

Con dolore e con rammarico devo dunque rivolgermi al ministro Vassalli, che in tante circostanze ho apprezzato e stimato, per dirgli che stavolta non posso associarmi al suo appello. Anche il ministro Vassalli sembra aver fretta di liberarsi di questa legge, non perchè urgono pressioni corporative e ricatti che anch'egli dice di respingere (ma poi si approva questa legge, ministro Vassalli!), ma perchè urgono le grandi questioni della giustizia, delle riforme, dei codici, dell'ordine giudiziario, dei nostri tribunali, che attendono risposte dal Parlamento e dal Governo.

No, ministro Vassalli, se avessimo fatto una legge giusta, rispettosa della volontà popolare, della Costituzione e del diritto, se avessimo affermato un principio di indipendenza della magistratura fondato sulla responsabilità dei giudici davanti alla legge, allora potevamo sperare di aprire una grande stagione di riforma democratica della giustizia. Su questi cedimenti possiamo soltanto sperare, signor Ministro, di limitare i guai di una nuova stagione di sconfitte partitocratiche del diritto e di nuovi cedimenti corporativi. Mi auguro di no: temo purtroppo che sia così.

È una brutta pagina per la Repubblica, è una brutta pagina per il Senato e per il suo Presidente. Non ho sollevato la questione, signor Presidente del Senato, ma il nostro Regolamento dice che di regola per le convocazioni a domicilio occorrono 5 giorni; abbiamo fatto una discussione in sede redigente senza neppure avere la relazione scritta e il Presidente, bontà sua, ci ha avvertito che non sarebbe consentito, ma il caso è tanto grave che si passa sopra a queste prassi. Si travolgono norme, prassi, regolamenti,

correttezza di rapporti parlamentari per arrivare in tempo, perchè urgono le pressioni dei ricatti corporativi, dei Cobas della giustizia: brutta pagina per la Repubblica, brutta pagina per il Senato! (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e del senatore Pollice*).

MANCINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente del Senato, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, esprimiamo il voto favorevole del nostro Gruppo al disegno di legge sulla responsabilità civile dei giudici. Si tratta di una legge equilibrata che tiene conto delle indicazioni referendarie e del dibattito che si era aperto e si è poi sviluppato tra le forze politiche e culturali del paese. Se anche la Camera farà la sua parte avremo corrisposto alla sostanza della motivazione con cui la Corte costituzionale ha ammesso il *referendum* abrogativo di norme dimostratesi, alla luce dell'esperienza, sostanzialmente e formalmente preclusive di azioni risarcitorie.

Si potrà, dalla data di entrata in vigore della relativa disciplina, discutere dell'impianto, delle incongruenze, di singole disposizioni, delle deboli risposte date in via parlamentare, ma non si potrà più discettare intorno a principi, a volte astrattamente invocati, a volte caparbiamente difesi nell'uno o nell'altro campo. Anche quanti, come chi parla, hanno sempre opinato, prima della sentenza della Corte costituzionale, che un giudice in malafede o incapace o addirittura elusivo meritasse più che un'azione per danni una sanzione disciplinare (fino alla decadenza dal delicatissimo ufficio), anche chi non ha avuto le certezze e le verità di tanti altri Gruppi o colleghi, deve prendere atto che il nostro ordinamento si arricchirà di una normativa che, se non soddisfacente del tutto, è certamente di immediata applicazione.

Del resto la Corte costituzionale ha tracciato una strada obbligata per il Parlamento, da percorrere nella misura e secondo proporzioni compatibili con la peculiarità delle funzioni giudiziarie, in conformità con il precetto dell'articolo 28 della Costituzione e della regola risarcitoria prevista dal nostro codice civile. I principi di uguaglianza e di responsabilità si sono dovuti modulare con quelli di autonomia e indipendenza della magistratura: come dire che scuole di consumato prestigio hanno dovuto realizzare un onorevole compromesso che, visto da un osservatorio meno parziale, va giudicato opportuno.

Del resto, appare abbastanza pacifico che anche la straordinarietà di questa nostra seduta discenda dall'obbligo posto dalla Corte costituzionale per l'adozione di scelte legislative che possono essere plurime, sì, ma non proprio illimitate. Il Parlamento, in sostanza, alla luce della sentenza di ammissibilità del *referendum* e di precedenti pronunciati, avrebbe potuto, come ha potuto, introdurre limiti alla responsabilità dei magistrati, ma dopo la celebrazione del *referendum* non avrebbe avuto, come non ha avuto, spazio per derogare ad un principio ritenuto valevole – cito testualmente – «per tutti coloro che, sia pure magistrati, svolgono attività statale».

Con la prefissione dei termini il Parlamento, a parte l'obbligo di provvedere nel merito, si è dato anche una scadenza a parere del nostro Gruppo non eludibile. Tale scadenza certo si è incrociata con una crisi di Governo che, se ha bloccato l'attività legislativa discrezionale, non poteva e

non doveva intaccare quella legislativa vincolata. È stata questa la spiegazione della nostra posizione, attenta a rendere un atto dovuto, non certo ad infrangere regole non scritte ma sempre osservate sulla sospensione – e sui limiti della sospensione – dell'attività parlamentare in costanza di crisi.

Un atto incondizionatamente dovuto dal Parlamento prescinde dal rapporto Parlamento-Governo, e diventa esso stesso provocatorio di adeguate iniziative ad opera dei Presidenti delle Assemblee elettive. Del resto nell'ipotesi di assenza di una disciplina specifica o avremmo avuto la paralisi dell'azione risarcitoria, tradendo in tal modo le risultanze referendarie, o ci saremmo trovati dinanzi alla cinica applicazione del principio desumibile dall'articolo 28 della Costituzione, andando oltre i confini assegnati dalla decisione della Consulta, o avremmo ingolfato la Corte attraverso incontrollabili ordinanze di rinvio. Nell'uno e negli altri casi avremmo dato vita a risentimenti o a ritorsioni, tutti a danno degli equilibri tra i poteri dello Stato. *Cui proderat*? Per questo motivo abbiamo aderito all'appello del Presidente del Senato, remunerandolo con la nostra attenzione e con la nostra disponibilità, a fronte delle sue molteplici sollecitazioni ai Gruppi parlamentari, di realizzare un'intesa. Essa non poteva e non doveva riguardare il merito, compito questo dei Gruppi, delle Commissioni parlamentari e dei singoli parlamentari: ed infatti non lo ha riguardato. L'intesa, perfezionata nel corso della discussione in Commissione, che ha consentito di accorciare ma non di annullare le distanze, è apparsa al nostro Gruppo giusta ed opportuna. Se abbiamo evitato di lasciare all'interprete le modalità di applicazione dell'istituto nei confronti del giudice collegiale, abbiamo fatto cosa a nostro avviso saggia. Ed opera saggia è stata anche quella di affidare al Consiglio di presidenza della Corte dei conti poteri e funzioni non soltanto disciplinari: se la responsabilità è personale, è anche giusto far funzionare gli organi di autogoverno in maniera trasparente e corrispondente ai tempi. Se vi è una sostanziale riluttanza verso gli organi monocratici, soprattutto quando sono costretti a surrogarsi ad organi giudicati dalla Corte costituzionale, in disarmonia con princìpi dell'ordinamento, è giusto creare organi collegiali titolari di poteri adeguati.

Abbiamo tutta intera, onorevoli colleghi, la consapevolezza che le intese raggiunte e gli sforzi compiuti probabilmente non serviranno a superare fino in fondo tutti i problemi che potranno presentarsi in futuro nell'applicazione di norme molto delicate; ma siamo fiduciosi che l'aver evitato lunghi periodi di incertezza legislativa ed ottenuto un largo consenso politico ed una positiva accoglienza complessiva potrà consentire di avviare il superamento della difficile fase post-referendaria. (*Applausi dal centro*).

BONO PARRINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO PARRINO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il grande rilievo politico ed istituzionale del provvedimento sulla responsabilità civile dei magistrati, in quarta lettura al Senato, è stato oggetto di un ampio dibattito che ha visto i vari Gruppi politici assumere posizioni quanto mai responsabili ed attente in ordine ad un provvedimento che già nella

precedente lettura, sia alla Camera che al Senato, aveva sollevato incertezze data la complessità della materia.

L'aver ripreso la discussione in sede redigente in un momento di crisi di Governo rivela come sia prevalsa la preoccupazione di evitare una *vacatio* che può, quanto meno, creare incertezze dopo la votazione referendaria del novembre scorso.

Per noi integrare il testo della Camera con il ripristino di punti qualificanti – come quelli relativi all'opinione dissenziente, alla denegata giustizia, all'interpretazione della legge ed alla magistratura superiore – rappresenta una scelta politica meditata, che risponde alle attese della consultazione popolare e tenta di contemperare il diritto del cittadino al risarcimento del danno ingiusto con l'esigenza di rispettare l'indipendenza della magistratura.

Abbiamo auspicato soluzioni equilibrate ed una chiara intesa su problemi di così grande rilevanza sociale, in un'ansia di ricerca che ha portato alla stesura di una legge che può presentare lacune, ma che certamente rappresenta un grande sforzo: essa potrà essere considerata positivamente quando, maturata la coscienza politica su questo delicatissimo tema, si potrà contare su giudici socialmente più responsabili verso la comunità dei cittadini, su una diversa professionalità, su una diversa tensione morale degli stessi e su una giustizia rinnovata e al passo con i tempi.

Come ho avuto modo di dire in altro mio intervento in Aula, sarebbe semplicistico isolare il problema della responsabilità civile dei magistrati e non affrontare quelli della giustizia con un'ottica più attenta e con una diversa filosofia operativa, sia sul piano ordinamentale che sul piano organizzativo. Deve pertanto essere prioritario, a parere del Gruppo socialdemocratico, l'impegno per la promulgazione del nuovo codice di procedura penale, per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, per l'introduzione di procedimenti più celeri per i reati minori e del gratuito patrocinio per i meno abbienti; deve, quanto prima possibile, realizzarsi un processo di adeguamento della magistratura alle trasformazioni prodotte dai grandi conflitti sociali del nostro tempo.

Per quanto riguarda l'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame, valutiamo positivamente il fatto che sia stata conservata la triade comportamento-atto-provvedimento ed apprezziamo che al comma secondo dell'articolo 4 sia stato esplicitato un termine per l'esperibilità dell'azione di risarcimento del danno. Per quanto concerne l'articolo 16, relativo alla responsabilità dei componenti degli organi giudiziari collegiali, abbiamo condiviso la necessità dell'introduzione di una verbalizzazione più semplice, dalla quale deve emergere comunque la ragione del dissenso.

Ci auguriamo quindi, signor Presidente, di aver lavorato su una legge che ha innovato profondamente la materia, adeguandola ai princìpi costituzionali che hanno innovato la disciplina dello Statuto albertino, sancendo le responsabilità di tutti i funzionari ed in genere dei dipendenti dello Stato. Siamo moderatamente soddisfatti per aver contribuito all'affermazione di un principio di uguaglianza che è nella coscienza comune: esso diventa così principio di una civiltà giuridica che il popolo italiano postula come esigenza primaria di democrazia e di libertà.

Il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico nasce dalla consapevolezza che il problema della responsabilità civile dei magistrati è reale e complesso, ad esso è stata data una risposta al di fuori di condizionamenti e

con la consapevolezza che il paese si aspetta da parte di tutte le forze politiche un impegno serio per restituire all'Italia – come diceva poc'anzi il ministro Vassalli – una giustizia più vera ed efficiente. (*Applausi dal centro-sinistra, dal centro e dalla sinistra*).

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, credo sia doveroso rivolgerle l'espressione della più calorosa riconoscenza e del più vivo ringraziamento per l'opera paziente ed illuminata svolta per consentire al Senato di riprendere l'esame del disegno di legge sulla responsabilità civile dei magistrati. In tal modo si è permesso al Senato di adempiere al dovere istituzionale di legiferare per far fronte ad una scadenza, quella di oggi, che a mio avviso e ad avviso del Gruppo repubblicano aveva ed ha una valenza di ordine costituzionale.

Il Presidente del Senato ha colto infatti con immediatezza ed assoluta tempestività quei segnali, venuti dalle varie forze politiche, di disponibilità a discutere e a definire il provvedimento che questa sera l'Aula è chiamata a votare. Questa disponibilità ha costituito un vero e proprio soprassalto di senso di responsabilità verso il paese: essa consente di evitare una situazione di estremo pericolo nel quale l'inerzia legislativa avrebbe posto l'amministrazione della giustizia, cioè l'espressione di uno dei poteri fondamentali dello Stato. Una ripresa di quel senso di responsabilità che era già stato dimostrato da tutte le forze politiche all'indomani della prova referendaria, quando la Camera dei deputati prima ed il Senato poi – malgrado il travagliato clima che ha caratterizzato il panorama politico italiano di questi ultimi mesi – avevano condotto a pieno ritmo l'esame di una questione di rilevante impegno ed indubbiamente non facile.

Oggi possiamo ben dire (e possiamo farlo con tranquilla coscienza, malgrado le critiche che sono state mosse alla decisione di discutere il disegno di legge a crisi di Governo aperta, perchè l'eccezionalità assoluta del caso così voleva che si facesse) che il Senato ha compiuto fino in fondo il priprio dovere e che, se domani la Camera dei deputati varerà definitivamente la legge, il Parlamento italiano avrà compiuto fino in fondo il proprio dovere.

Viene infatti così scongiurato il pericolo del cosiddetto «vuoto legislativo» che avrebbe portato ad una situazione del tutto ingovernabile, nella quale ogni certezza, qual è quella che solo può derivare da una rigorosa e coerente osservanza delle norme costituzionali, sarebbe venuta meno. Nell'inesistenza di una normativa sostitutiva delle norme abrogate dal *referendum*, sia che si fossero resi applicabili alle azioni di risarcimento di danno esercitate contro singoli magistrati i principi generali della responsabilità civile extracontrattuale, sia che viceversa, e forse più correttamente, si fosse fatto ricorso alle norme dettate per i pubblici impiegati, in ogni caso ciascuna azione promossa contro un magistrato – fondata o non fondata che fosse, rispondente alla riparazione di un diritto o di un interesse realmente lesi o, invece, dettata da intenti meramente strumentali – avrebbe comportato l'obbligo di astensione di quel magistrato, pena, in difetto, la sua ricusazione. Questo avrebbe provocato la paralisi del funzionamento della giustizia in una serie infinita di processi.

Non si può affermare che l'indicazione di tali negativi effetti si risolve in una enfatizzazione delle possibili conseguenze del cosiddetto «vuoto legislativo»; l'occasione per bloccare lo svolgimento dei processi civili, ma soprattutto di quelli penali, sarebbe stata troppo golosa per lasciarsela sfuggire, quando sul piatto della bilancia poteva trovarsi la possibilità di acquisire vantaggi talvolta rilevantissimi: mi riferisco, per esempio, al decorso dei termini di carcerazione preventiva o alla possibilità di liberarsi di un giudice scomodo, di un giudice che aveva capito, di un giudice pronto a fare il proprio dovere fino in fondo. Tutto ciò in una situazione di criminalità diffusa ed organizzata qual è quella che travaglia il nostro paese, in alcune zone in modo tanto acuto.

Lasciar scadere il termine avrebbe dunque risposto solo ad una logica del «tanto peggio tanto meglio», così come è stato osservato in un articolo di Vittorio Grevi su «Il Sole-24 ore» del 5 aprile, «giocando pesantemente» (sono le testuali parole dell'articolista) «sulla pelle dei cittadini e sulla funzionalità delle istituzioni giudiziarie». Un atto dovuto, dunque, ai cittadini italiani e non ad una *lobby* che abbia interferito nell'azione del Senato della Repubblica; un atto dovuto, inoltre, alle istituzioni del nostro paese al quale il Senato della Repubblica, auspice il suo Presidente, ha saputo far fronte anche se cogliendo l'ultima occasione presentatasi.

Il lavoro che abbiamo svolto in Commissione giustizia, pur nella necessità di adempiere all'osservanza di un termine ristretto, è stato comunque condotto – mi si consenta di dirlo anche se non rivendico qualcosa per me stesso, ma lo sostengo soprattutto con riferimento all'opera che svolgono tutti i membri della Commissioni – con il solito scrupolo e con la solita ampiezza di dibattito, nell'affrontare quei pochi temi che dopo tre letture rimanevano controversi: tali temi esigevano le modificazioni che, in una sostanziale unità d'intenti fra le forze politiche, non solo di maggioranza, ma anche dell'opposizione, abbiamo apportato al testo della Camera dei deputati. Onorevoli colleghi, nella polemica generale dei giorni passati molte cose non esattamente rispondenti alla realtà sono state dette a proposito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo del disegno di legge!

Si è giunti al punto di definire questo provvedimpento una «leggiaccia», o meglio di attribuire al Ministro di grazia e giustizia tale definizione. Io non ho mai creduto – e ho il piacere di avere sentito l'onorevole Ministro darne smentita in quest'Aula poco fa – che il professor Vassalli potesse aver usato un'espressione del genere. Infatti – convinto come sono che la legge che ci apprestiamo a votare risponde sostanzialmente ai principi di fondo che hanno presieduto al progetto di legge governativo presentato alla Camera dei deputati il 16 dicembre 1987, proprio da parte del Ministro di grazia e giustizia, a nome del Governo – una simile definizione avrebbe significato un vero e proprio disconoscimento di paternità, anzi il ripudio del frutto di un legame disonorevole. Ma non credo neppure che il testo pervenuto dalla Camera soffrisse di tutti quei nei di cui pure nei giorni scorsi si è detto. In effetti l'unico vero punto di sostanziale discrepanza col testo del Senato era quello relativo alla responsabilità degli organi collegiali; le altre erano modificazioni di minor rilievo, alcune addirittura migliorative e, quando peggiorative (come per l'allargamento dei termini dati al tribunale e alla Corte d'appello per le decisioni nel giudizio di ammissibilità), non tali da giustificare le dichiarazioni scandalizzate che sono state pronunciate, perchè si trattava di modificazioni facilmente rimediabili.

Comunque anche questa, per fortuna, è acqua passata. Il testo sul quale stiamo svolgendo le dichiarazioni di voto, dopo che la Commissione giustizia ha condotto, lo ripeto, un esame approfondito ed attento, merita il nostro voto favorevole che esprimiamo nella consapevolezza del grande rilievo istituzionale e politico della materia legislativa in esso contenuta.

Noi repubblicani abbiamo la soddisfazione di constatare che la linea del provvedimento resta sempre la medesima che reggeva il disegno di legge presentato, sia al Senato della Repubblica che alla Camera dei deputati, prima della prova referendaria dai Gruppi parlamentari del Partito repubblicano italiano, quel partito che è stato coerentemente sostenitore del no nella prova referendaria; così come è coerente con l'impianto del disegno di legge presentato dal Governo il 16 dicembre 1987, frutto di un ampio accordo che ha coinvolto non soltanto i partiti di maggioranza, ma anche l'opposizione di sinistra. In questa linea portante si deve riconoscere una perfetta aderenza al dettato costituzionale nella fusione armonica del principio della responsabilità dei pubblici funzionari, e quindi anche dei magistrati, sancito dall'articolo 28 della Costituzione, con quelli dettati dagli articoli da 101 a 113 appositamente per la magistratura, a salvaguardia della sua indipendenza ed autonomia.

Siamo di fronte ad una scelta rispettosa del dettato costituzionale, che si sostituisce ad una normativa che limitava le responsabilità ai casi di dolo, frode, concussione e denegata giustizia, estendendola così al caso di colpa grave opportunamente tipicizzato. Con essa si garantisce il diritto dei cittadini all'integrale ristoro dei danni, conseguenti al dolo ed alla colpa grave del magistrato ed alla denegata giustizia, attraverso la proposizione della domanda di risarcimento nei confronti dello Stato. Questa soluzione, che è in linea con la legislazione di quasi tutti i paesi del mondo (esclusi quelli di *common law*, come l'Inghilterra e gli Stati Uniti, che prevedono l'assoluta immunità del giudice), dà luogo quindi ad un prodotto pregevole non solo nelle sue linee generali, ma anche nei suoi passaggi mediati, al di là appunto del principio di fondo della proposizione della domanda esclusivamente nei confronti dello Stato e con esclusione della sola ipotesi in cui il magistrato sia imputabile di reato. Così noi siamo fermamente convinti che il disegno di legge risponda in pieno sia alle esigenze, che i promotori del *referendum* si proponevano, di far salvo il diritto del cittadino al risarcimento del danno, sia all'esigenza di far salva l'autonomia e l'indipendenza della magistratura.

L'opera svolta in questi giorni in Commissione giustizia ha consentito di apportare alcune modificazioni tra cui le più rilevanti sono state già messe in luce dall'onorevole relatore: quelle che hanno abbreviato i termini del giudizio di ammissibilità e, quella, rilevantissima, che ha reintrodotto la norma prevista per la responsabilità degli organi collegiali, affinandola rispetto al testo precedentemente varato dal Senato. Si è colmato così un vuoto che indubbiamente il testo della Camera lasciava, nel momento in cui affermava esclusivamente il principio della responsabilità degli organi collegiali, rinviando alla giurisprudenza i modi e i tempi della sua individuazione e della sua determinazione rispetto ai singoli componenti del collegio.

Abbiamo svolto, a mio avviso, un'opera puntuale che merita – questo è l'auspicio che ritengo venga da tutti i Gruppi – l'approvazione domani da parte della Camera dei deputati; essa merita soprattutto il voto favorevole del

Partito repubblicano italiano, del Gruppo repubblicano a nome del quale ho preso la parola. (*Applausi dal centro, dal centro-sininistra e dalla sinistra*).

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ho il dovere di precisare la posizione del Gruppo del Movimento sociale italiano, sia in ordine agli aspetti procedurali con riflessi costituzionali e regolamentari, sia in ordine al merito della legge che sta per essere varata dal Senato della Repubblica.

Sul primo punto dirò subito che non ci siamo prestati alla facile demagogia. Avremmo avuto la possibilità, con i numeri di cui dispone la nostra forza parlamentare, di assumere un atteggiamento conforme a quello del Partito radicale; ma non abbiamo voluto assumere tale atteggiamento perchè abbiamo voluto dimostrare ancora una volta che la nostra forza politica non vuole avere cultura dello sfascio, è una forza politica che dall'opposizione vuole avere cultura di Governo. Secondo il nostro punto di vista e per il senso di responsabilità che il presidente del nostro Gruppo, senatore Filetti, ha già molte volte in quest'Aula documentato, non era possibile che una *vacatio legis* in una materia così delicata portasse ad un caos complessivo delle istituzioni. E siamo stati d'accordo nell'affidare al Presidente del Senato la responsabilità di valutare il momento costituzionale che consentisse la deroga alla prassi costituita di non legiferazione in costanza di crisi di Governo: ciò non per i motivi – me lo consenta, signor Presidente – che ella ha sollevato, e cioè per salvaguardare il prestigio dell'istituzione Senato, quanto per un motivo che riteniamo meritevole di maggiore prestigio. Infatti, noi che siamo ideologicamente, storicamente, culturalmente e politicamente fautori dello Stato di diritto abbiamo considerato che un colpo gravissimo inferto ad uno dei poteri costituiti dello Stato in un momento così delicato poteva veramente essere l'ultimo colpo alla fatiscente struttura dello Stato di diritto che oggi noi vogliamo fortemente perseguire.

La considerazione di questa responsabilità ci ha impedito di chiedere la verifica del numero legale, di opporci in sede di Conferenza dei Capigruppo alla convocazione *ad horas* del Senato e soprattutto di mandare organismi delicati, quali quelli dell'amministrazione della giustizia, allo sfascio. Abbiamo immaginato che una miriade di avvocati avrebbe presentato ricorsi per la ricusazione sotto l'aspetto della responsabilità presunta del magistrato; abbiamo «visto» centinaia, migliaia di delinquenti di qualunque tipo, criminali comuni e delinquenti politici, associati per acquisire vantaggi dall'assenza di questa normativa. Ecco perchè responsabilmente, pur dissentendo nel merito della legge, come dirò tra poco, abbiamo ritenuto che fosse dovere per il Senato della Repubblica promuovere il varo di una legge che coprisse la *vacatio legis* e che impedisse quindi lo sfascio complessivo non solo delle istituzioni ma delle stesse regole della vita civile del popolo italiano.

Nel merito invece, signor Presidente, il nostro parere è fermamente contrario. È stata predisposta una legge che veramente viola il principio della sovranità popolare, che non rispetta la volontà referendaria. Infatti,

l'articolazione complessiva e il disegno che si è voluto dare alla legge costituiscono veramente una simulazione, una finzione in termini. La responsabilità civile del magistrato in base a questa norma non sarà mai acclarata. È un'impossibile ipotesi di terzo grado quella che viene configurata, e questo per alcuni essenziali motivi. Innanzitutto si è voluto rifiutare un concetto di responsabilità diretta del magistrato che era poi la vera essenza del quesito referendario. Si è voluto rendere responsabile lo Stato e correlativamente creare l'istituto della rivalsa i cui termini economici e reali sono soltanto simbolici e non avranno alcun effetto. Si è voluto inoltre creare il presupposto per tre gradi di giurisdizione, per tre diversi processi e tre fasi di ciascuno di essi, quindi con nove complessive possibili fasi, soltanto per arrivare nel tempo e nello spazio a quantificare a zero o quasi quel che può essere il danno economico derivante al magistrato dalla sua responsabilità.

Si tratta quindi di motivi di fondo che ci inducono a reagire con il voto negativo alla legge che è stata proposta. Il lavoro egregio fatto in Commissione – del quale ringrazio pubblicamente i senatori Filetti e Misserville per i contributi che hanno dato, e dai quali contributi non furono estranei i colleghi del Partito radicale i quali oggi si comportano demagogicamente in modo diverso – è certamente meritevole della nostra gratitudine, in quanto ha recepito in parte quelle istanze che sono state così autorevolmente portate avanti dai rappresentanti del nostro Gruppo, anche se dobbiamo riconoscere che in fondo l'esito complessivo della legge è assolutamente negativo e non soddisfacente.

La formula sintetica in cui posso racchiudere la posizione del Gruppo che rappresento è esattamente questa: meglio una cattiva legge, al limite meglio una pessima legge, che lo zero assoluto e lo sfascio del caos. E allo sfascio del caos noi non ci stiamo. Opereremo sulla base di questa legge per far accertare al Parlamento ed alla società civile che in fondo la normativa sostitutiva della precedente non è giovevole, nel presupposto che un Parlamento – che ci auguriamo prossimamente ricostituito in efficienza assoluta – in un nuovo disegno costituzionale possa porre rimedio agli errori compiuti oggi.

Nell'esprimere quindi il nostro voto negativo sulla legge, ribadiamo il concetto che una forza politica di opposizione responsabile non può coltivare lo sfascio complessivo, pena la sua stessa ragione di essere e la legittimazione ad agire. Sono questi i presupposti ed i motivi per i quali abbiamo affrontato prima in Aula e poi in Commissione, poi nuovamente in Aula e nelle Commissioni competenti, poi ancora in Aula e da ultimo in sede di Commissione giustizia e questa sera in Aula, il travagliato *iter* di questa legge che non ci piace ed alla quale non daremo il nostro voto favorevole. (*Applausi dalla destra. Congratulazioni*).

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, la Corte costituzionale aveva preavvertito a chiare lettere il sistema politico parlamentare della incostituzionalità della normativa risultante dalla abrogazione referendaria. Quindi, per il 7 aprile, cioè per quando cessa la

sospensione degli effetti di abrogazione, il Parlamento ha l'obbligo costituzionale di provvedere per evitare la prospettiva dell'entrata in vigore di una normativa incostituzionale. La semplice abrogazione delle norme oggetto del *referendum*, quindi, non poteva essere accettata da nessuno, nemmeno dal fronte referendario, cioè dai partiti promotori del *referendum* sulla responsabilità dei giudici. Tanto è vero che anche i radicali, che erano la forza più attiva tra quelle promotrici del *referendum*, avevano presentato una proposta di riforma dopo l'abrogazione referendaria. Ed allora, perchè il Partito radicale si è battuto perchè avesse effetto l'abrogazione referendaria?

Questa contraddizione non si spiega se non con un intento strumentalizzatore che avrebbe creato conseguenze molto negative per la magistratura tutta. Basta aprire i giornali per vedere quali sarebbero stati gli effetti sul piano della correttezza dei rapporti tra sistema parlamentare e sistema giudiziario: la possibilità di ricusare i giudici scomodi, di far saltare processi delicati e così via.

Il problema che avevamo di fronte era quindi un problema istituzionale, costituzionalmente obbligato. Era pertanto possibile e doveroso, a mio avviso, affrontarlo anche durante la crisi di Governo; era più doveroso di quanto non lo fosse per lo meno per i decreti legge, che tuttavia si discutono sempre, anche in costanza di crisi di Governo; e nessuno potrà sostenere che esiste una urgenza costituzionale della discussione parlamentare di un decreto-legge maggiore di quella di un problema come quello di cui oggi ci occupiamo. Ecco perchè è stato a mio avviso strumentale e irresponsabile – devo dirlo francamente – l'atteggiamento di chi, come il Partito socialista, aveva inserito la questione nelle trattative di Governo, con un intento, ripeto, quasi strumentale. In questa trattativa di Governo c'è un uso strumentale dei problemi programmatici: si parla di Montalto non perchè si voglia una politica energetica diversa, ma perchè si vuole utilizzare Montalto per un gioco di potere. C'è una propensione all'utilizzo delle questioni programmatiche proprio per mettere i bastoni fra le ruole al *partner* della trattativa, ignorando l'interesse pubblico.

Ugualmente irresponsabile, se non strumentale, è stato a mio avviso l'atteggiamento di chi aveva accettato l'inserimento della questione nella trattativa di Governo.

Tuttavia, si è verificato un fatto nuovo: per quanto riguarda la responsabilità dei giudici, durante la trattativa di Governo è stata raggiunta un'intesa quanto meno sull'impianto del testo del Senato. Questo è il fatto nuovo e sarebbe stato paradossale che nel momento in cui era stata raggiunta un'intesa tra le forze politiche di Governo che avevano fatto di una questione costituzionale una questione governativa non se ne discutesse in Parlamento. Per questo, bene ha fatto, secondo me, il presidente Spadolini ad inserire nell'ordine del giorno dei nostri lavori il provvedimento e bene farebbe la Camera a fare altrettanto con altrettanta urgenza. È questa la prima considerazione che volevo fare.

La seconda considerazione attiene invece al merito del disegno di legge, che risente indubbiamente (dobbiamo essere realisti) delle difficoltà ordinamentali e politiche di un problema come questo, che, come ho già avuto modo di dire, riguarda il rapporto tra giudici e società civile e tra giudici e sistema politico, un rapporto delicatissimo in uno Stato di diritto. E ancora: il merito del provvedimento risente del carattere infuocato del clima

politico che ha accompagnato il *referendum* e del carattere strumentale dell'atteggiamento di molte forze politiche, che si sono contraddistinte negativamente nella vicenda referendaria e post-referendaria.

Qual è però la nostra valutazione sul merito di un provvedimento che pure risente di questo clima? Non mi dilungherò su quelle norme che hanno passato il doppio vaglio parlamentare della Camera e del Senato; basta solo accennare che l'impianto di questa legge è positivo nella misura in cui introduce una responsabilità primaria dello Stato e una responsabilità soltanto in sede di rivalsa del magistrato, nonchè nella misura in cui introduce un filtro endoprocessuale – come si usa dire – per valutare l'ammissibilità delle azioni di responsabilità introdotte dai cittadini. Credo che questo sia un sistema che riesce a soddisfare contemporaneamente le garanzie dei cittadini e le garanzie, non corporative ma costituzionali, dell'indipendenza della magistratura.

Ma c'è una valutazione che bisogna pur fare circa il testo che abbiamo modificato e che oggi giunge al nostro voto. Credo che le modifiche principali riguardino due punti: primo, la responsabilità degli organi collegiali; secondo, la disciplina dei cosiddetti consigli di presidenza delle magistrature speciali.

In ordine al primo punto il Senato, proprio in virtù di quella intesa tra i *partners* del pentapartito cui ho accennato prima, ha reintrodotto il sistema, che precedentemente aveva varato lo stesso Senato e che la Camera non aveva accolto, cosiddetto della «busta chiusa» del verbale. Questo è un sistema che a nostro avviso riesce a contemperare, nell'unica maniera possibile anche se perfettibile, l'esigenza di mantenere il segreto delle decisioni collegiali e l'esigenza di salvaguardare il carattere personale della responsabilità civile; perchè non c'è dubbio che la responsabilità civile, come quella penale, deve essere personale e non può essere collegiale od oggettiva.

Tuttavia la Camera aveva avanzato delle obiezioni su questo punto, che noi abbiamo accolto, di cui ci siamo fatti carico. La prima obiezione era quella che il nostro testo primitivo disciplinava soltanto la verbalizzazione per quanto riguarda le sentenze collegiali. Noi abbiamo accolto il suggerimento o la critica e abbiamo introdotto una disciplina che riguarda tutti i provvedimenti collegiali, comprese le ordinanze, i decreti e così via, introducendo per tutti provvedimenti il sistema della busta chiusa.

Inoltre, la Camera aveva obiettato che bisognava evitare inutili appesantimenti burocratici, cioè aveva detto che non bisognava stendere dei verbali che contenessero una troppo analitica verbalizzazione di tutte le questioni decise, e noi anche in questo senso siamo andati incontro a questa esigenza cercando di delineare un verbale semplificato che contenga la menzione soltanto delle decisioni unanimi o di quelle dissenzienti, quando dissenso ci sia.

C'è poi il problema dei consigli di presidenza delle magistrature speciali: contabili, militari, amministrative. Qui non condivido l'osservazione che è stata fatta da molti, per esempio dai colleghi radicali, che questa è una *sedes materiae* impropria per disciplinare i consigli di presidenza delle magistrature speciali. Basta considerare il fatto che l'articolo 9 del testo al nostro esame prevede un rapporto automatico tra la responsabilità civile del giudice e la responsabilità disciplinare (purtroppo dico io perchè mi ero battuto perchè questo automatismo non ci fosse, ma tant'è, lo prevede); e questo rapporto automatico innesca, quindi, l'attivazione dei giudizi disciplinari per le magistrature speciali.

Ebbene, dobbiamo regolamentare i giudizi disciplinari di queste magistrature speciali in modo conforme ai principi di indipendenza delle magistrature speciali che pure sono voluti dalla Costituzione e a cui la Corte costituzionale ci ha più volte richiamati, da ultimo con una sentenza dell'8-9 marzo 1988 che riguarda la incostituzionalità dell'articolo 15 della legge che disciplina la magistratura militare. C'era quindi una sollecitazione urgente da parte della Corte a che il Parlamento disciplinasse la materia in modo conforme alla Costituzione ed ecco perchè la *sedes materiae* non è impropria; dobbiamo farlo e dovevamo farlo subito tanto è vero che l'abbiamo fatto per la Corte dei conti dove abbiamo introdotto un Consiglio di presidenza con competenze in materia disciplinare e in materia di amministrazione del personale che, appunto, risponde a questa esigenza.

Mi chiedo, allora, perchè le forze del pentapartito che hanno detto di sì e non hanno stralciato il Consiglio di presidenza della Corte dei conti (forse perchè questa Corte aveva espresso un potere di pressione molto forte minacciando anche lo sciopero) hanno detto invece di no al consiglio di presidenza militare che manca assolutamente e su cui appunto ci richiama l'ultima sentenza della Corte? E perchè hanno detto no all'ingresso dei membri laici nel consiglio di presidenza della magistratura amministrativa? Soprattutto qui non riesco a capire: abbiamo introdotto i membri laici nel Consiglio di presidenza della Corte dei conti e non nel consiglio di presidenza della magistratura amministrativa.

E guardate – voglio fare questo richiamo – la 1ª Commissione del Senato, nel suo parere favorevole, raccomanda all'unanimità che sia ripristinato il testo del Senato, in particolare per quanto riguarda il riferimento agli organi collegiali delle magistrature amministrative e militari. Credo che l'atteggiamento delle forze del pentapartito su questo punto sia contradditorio e che sia contraddittorio anche con il parere autorevolissimo e unanime della 1ª Commissione del Senato.

Tuttavia – sottolineo tuttavia – questa legge va approvata e noi l'approveremo; oserei dire di più, oserei dire che l'importanza di legiferare nei termini istituzionalmente vincolati fa aggio sulla valutazione del merito della normativa che andiamo a varare, che qui e là lascia a desiderare – non bisogna nasconderlo –.

Io credo, colleghi – perchè non si devono spendere altre parole, ormai alla quarta lettura di questo disegno di legge – che se anche la Camera risponderà positivamente a questa esigenza di legiferare e di legiferare nei termini, e come tutti ci auguriamo, il Parlamento avrà mostrato nonostante tutto un sussulto di dignità e di responsabilità a cui l'uso distorto del *referendum* lo ha impegnato e lo impegna. Se questo avverrà, io credo che avverrà con beneficio per il benessere e il buon funzionamento della magistratura, per la correttezza e serenità dei rapporti tra magistratura e società civile e tra magistratura e sistema politico; e ciò è condizione imprescindibile per la conservazione dello Stato di diritto e per lo sviluppo della democrazia. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

FASSINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSINO. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, colleghi senatori, quello che compiamo oggi – ne diamo merito alla decisiva ed autorevole

iniziativa del nostro Presidente e alla solerzia dei colleghi delle Commissioni competenti – dovrebbe essere, auguriamocelo, l'ultimo passo verso una sia pur parziale soluzione di uno dei molti problemi della giustizia.

Devo dire e sottolineare ancora nel riconfermare sia pure con qualche riserva il voto favorevole dei liberali, già espresso una prima volta in questa stessa Aula, che esso non deve essere considerato, come qualcuno ebbe a dire, un voto punitivo contro chi, come i giudici, ha dato moltissimo in termini di impiego di vite umane, di coraggio fisico, di amore per lo Stato di diritto. È invece importante, colleghi, che la delicata questione della responsabilità civile dei magistrati finalmente trovi, sia pure a tappe forzate, dopo il chiaro pronunciamento del *referendum*, una prima disciplina legislativa, sebbene ancora imperfetta, che rispetti la volontà popolare.

I liberali ritengono che questo provvedimento, così come si è venuto delineando, pur non rappresentando certo la soluzione ottimale e definitiva, è comunque migliore di qualsiasi altra legge che fosse stata proposta o votata senza il ricorso al *referendum*. Per quanto riguarda poi la *vexata quaestio* del dissenso dei membri degli organi collegiali, i liberali ritengono parzialmente valido il nuovo testo approvato in Commissione: è comunque giusto ed umano consentire, garantendo la segretezza, a chi non condivide determinate decisioni di non doverne sopportare poi le conseguenti responsabilità.

D'altra parte il testo emerso alla Camera a correzione del primo testo votato in Senato sarebbe stato discutibile, a mio avviso, anche sotto il profilo costituzionale, in quanto avrebbe creato una disparità di trattamento tra giudici monocratici e giudici membri di organi collegiali, che è ora invece superabile, in quanto l'eventuale dissenso verrebbe alla luce solo nell'ambito di un sia pur discutibile giudizio di rivalsa, del quale dovremo certo riparlare.

Non va dimenticato, peraltro, che esiste nel codice di procedura la possibilità per il giudice che dissente dall'orientamento dell'organo collegiale giudiziario di cui fa parte di rifiutare la funzione di giudice relatore sulla sentenza. Ecco perchè riteniamo comunque più garantista e migliore la soluzione adottata, anche se, ripeto, tutt'altro che perfetta.

Il nostro giudizio complessivo sul provvedimento è quindi positivo, come positivo consideriamo il fatto che non siano stati operati alcuni stralci preannunciati (mi riferisco in modo particolare a quello relativo alla Corte dei conti), ai quali noi liberali ci saremmo comunque opposti. Riteniamo importante pertanto che la legge sia approvata senza indugi.

Desidero fare un'ultima notazione circa le critiche che da alcune parti sono venute sul fatto di esaminare questo provvedimento in presenza di una crisi di Governo. Occorreva ed occorre, e lo hanno rilevato in molti, evitare un vuoto legislativo dannoso su di una questione primaria di carattere istituzionale, dove la responsabilità del Governo, anche se c'è, non è a nostro avviso certamente preminente. E ciò per noi, e non solo per noi, e lo abbiamo sentito affermare da molti colleghi, deve prevalere su tutto.

Ecco le ragioni, signor Presidente, onorevoli colleghi, del voto favorevole dei senatori liberali. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo socialista esprime moderata soddisfazione per l'epilogo di una vicenda legislativa che per tanti mesi ha interessato l'opinione pubblica: il Parlamento mantiene l'impegno di dare tempestivamente al paese una legge sulla responsabilità civile dei magistrati, anche se questa legge costituisce, a nostro parere, una risposta solo in parte appropriata ed appagante al giudizio popolare scaturito dal *referendum*.

Quali le ragioni della non compiuta attuazione della volontà popolare? Occorre dire con schiettezza che le resistenze sono state molte e, quel che è peggio, non sono state frutto della ragionevole preoccupazione di ferire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura – che per parte nostra non sono mai state e non potevano, dato il disposto costituzionale, essere messe in discussione –, quanto di un certo timore del nuovo, derivante – perchè non dirlo, signor Presidente? – da una non compiuta acquisizione culturale da parte dei nostri magistrati del tema della responsabilità del giudice nei sistemi di *civil law*.

Così si spiega come una questione importante, ma non certamente centrale sul piano ontologico, quale quella della responsabilità del giudice collegiale, sia divenuta alla fine l'unico vero punto di dissenso, mentre altri temi più pregnanti, cito per tutti quello della denegata giustizia, siano passati inopinatamente sotto silenzio.

È accaduto perciò che il Senato ha dovuto in seconda lettura occuparsi preminentemente di tale questione; e con la soluzione adottata ha compiuto opera importante, non solo perchè ha fugato ogni perplessità sul punto che la legge nel suo complesso potesse risultare non in regola con il precetto costituzionale di cui all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione per la disparità di trattamento tra giudice monocratico e giudice membro di organo collegiale, ma anche perchè ha introdotto il principio della verbalizzazione del dissenso espresso dal singolo componente del collegio, salvaguardando la segretezza della camera di consiglio, stabilendo cioè che il verbale sottoscritto dai magistrati deliberanti venga chiuso in plico sigillato, da aprirsi solo in caso di esercizio dell'azione di rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato.

Si è fatto un gran parlare di questa soluzione e c'è stato chi, puntando più in alto, ha chiesto l'introduzione della *dissenting opinion* palese; come sempre accade, costoro, ben consapevoli di chiedere una cosa che non corrisponde alla nostra tradizione e alla nostra cultura giuridica (bisognerebbe infatti risalire, per una soluzione del genere, al Medioevo in cui era concepito il voto di scissura), hanno tentato di non introdurre alcuna disciplina per legare la legge all'alternativa obbligata o della irresponsabilità del giudice collegiale, come pure si è teorizzato, o della responsabilità oggettiva del componente dissenziente del collegio.

Signor Presidente, signor Ministro, di recente, in un articolo comparso su un importante giornale italiano, alla soluzione che questa sera il Senato adotta è stato dato un importante consenso, un consenso al quale è necessario aggiungere una precisazione e una specificazione. In quell'articolo c'è ancora la perplessità che la soluzione adottata questa sera dal Senato possa costituire, soprattutto nei processi della grande delinquenza organizzata e, comunque, nei maxiprocessi, una spia per raggiungere l'obiettivo di

accertare l'esistenza di un dissenso nel collegio. Va chiarito, per dovere nostro di legislatori onesti, che la soluzione introdotta dal Senato prevede che l'apertura della busta avvenga non quando viene esperita l'azione di responsabilità ma solo quando, dopo che l'azione di responsabilità ha avuto esito positivo con sentenza passata in cosa giudicata formale, venga esperita dallo Stato l'azione di rivalsa, sicchè quella residua preoccupazione non ha motivo d'essere perchè l'apertura del plico è funzionalizzata esclusivamente all'esercizio dell'azione di rivalsa.

Detto questo, quali sono i punti che al Gruppo socialista sembrano poco convincenti in questa legge? Anche se il Gruppo socialista esprimerà un giudizio di approvazione di questa legge, non ha mancato di far rilevare alcune incongruenze che potevano e forse dovevano essere eliminate. Innanzitutto, onorevoli colleghi, la presenza di un giudizio di ammissibilità endoprocessuale. Noi con questa legge abbiano accolto tre princìpi fondamentali che non sono frutto di invenzione nostra, ma sono il risultato di studi di diritto anche comparato sul tema della responsabilità civile.

I tre princìpi che ho l'onore di ripetere stasera, ma dei quali già parlammo in sede di discussione generale sono: il principio della socializzazione del rischio, che consente che sia legittimato passivo, nel giudizio di responsabilità, non il magistrato ma lo Stato, e questo perchè si vuole dare preminenza al diritto leso del cittadino che esige risarcimento e non alla persona fisica del magistrato; il principio della posticipazione dell'azione di responsabilità rispetto ai mezzi di impugnazione della sentenza, altro principio di civiltà giuridica che si trova affermato in questa legge, secondo cui la parte non può glissare, ovviare ai mezzi di impuganzione e scegliere l'azione di responsabilità, ma deve proporre i mezzi di impugnazione se vuole mantenere integro il diritto all'azione di responsabilità: e questo mette il giudice al riparo da azioni incontrollate, temerarie e surrettizie; infine, il terzo principio fondamentale, quello della tipizzazione o definizione della colpa grave, che è alta conquista di civiltà giuridica rispetto ad una legge che avrebbe potuto molto semplicisticamente aggiungere a dolo, frode o concussione, la colpa grave nell'articolo 55 del codice di procedura civile.

Di fronte a questi tre pilastri che reggono il sistema della responsabilità civile del magistrato, l'esigenza di un giudizio di ammissibilità, di un filtro preventivo non esiste: questo giudizio, non solo è inutile ma è anche dannoso perchè, come qualche collega prima di me ha detto, fa sì che per ottenere in definitiva la condanna dello Stato nell'azione di responsabilità, il cittadino debba percorrere ben sei gradi di giurisdizione. Ed io temo, onorevoli colleghi, che questo articolo 5 non sia in regola con gli articoli 3 e 24 della Costituzione che, come ci insegna ogni giorno la Corte costituzionale, sono violati non solo quando le norme sono in palese contrasto con il loro disposto, ma quando la norma ordinaria rende eccessivamente gravoso l'esercizio dell'azione in giudizio. Avremmo quindi preferito, l'abbiamo chiesto, l'abolizione totale dell'articolo 5 della legge, che prevede il giudizio di ammissibilità; tuttavia abbiamo lavorato in senso positivo perchè tale giudizio di ammissibilità avesse dei termini e delle modalità che almeno non rendessero eccessivamente gravoso l'esercizio dell'azione da parte del cittadino.

Un altro motivo di perplessità lo suscita per noi l'ultimo comma dell'articolo 7, dove non si stabilisce una parità di trattamento fra i laici che partecipano all'esercizio della funzione giurisdizionale e si determinano

disparità fra conciliatore e vicepretore, tra i giurati delle giurie popolari e gli esperti che partecipano ai collegi giudicanti. Temiamo che anche l'ultimo comma di quest'articolo possa incappare nei rigori della Corte costituzionale. Non ci convince l'esistenza in questa legge di materie esterne alla responsabilità civile dei magistrati; come ha detto l'onorevole Ministro con tanta chiarezza, forza e coraggio, si sono introdotte norme in questa legge che nulla hanno a che vedere con la responsabilità civile dei magistrati. È stata questa un'occasione per giungere alla riforma di un organo di autogoverno di una delle più alte magistrature italiane facendola soltanto precipitare in un comma di quattro righe dell'articolo 10 e questo ci sembra un metodo legislativo non corretto. Se si vuole fare una riforma bisogna studiarla e fare la legge di riforma come il Gruppo socialista fino all'ultimo momento, con grande senso di responsabilità, aveva chiesto che si facesse.

Non ci convince ancora la mancanza di una specificazione interpretativa nell'articolo 2, secondo comma, che faccia presente come tutta l'attività giusdicente è attività di interpretazione di norme e di valutazione del fatto e che non può affermarsi un principio in maniera così categorica se non ammettendo che, appunto, le ipotesi di colpa grave previste dal terzo comma dell'articolo 2 sono errori di diritto ed errori nel fatto, valutazioni sbagliate. Del resto potremmo citare una pubblicistica italiana, che parte da Francesco Carnelutti, che proprio sull'errore *in procedendo* aveva fondato la teoria della responsabilità del magistrato.

Ma di tutto questo non si è voluto tener conto. Ecco perchè io insisto su quell'aspetto, che ho prima voluto rassegnare alla vostra attenzione, di incompiuta acquisizione culturale del tema della responsabilità da parte della magistratura italiana, di questo ritardo culturale della nostra magistratura.

Onorevoli colleghi, la legge va valutata nell'esperienza quotidiana, in quello che riuscirà a regolare, di ciò che noi vogliamo che regoli. L'esperienza ci dirà se questa è una legge buona o se è una legge a cui dobbiamo apprestare cure nel futuro. Ci dirà se questa legge è buona per l'accademia, se è una legge puramente teorica o veramente regola la responsabilità civile dei magistrati. Ci dirà pure se il legislatore dovrà intervenire e in che senso dovrà farlo. Resta in noi, onorevole Presidente, signor Ministro, la coscienza di avere compiuto un dovere importante, la coscienza di aver contribuito quale forza referendaria in maniera non surrettizia e stravagante ma organica, concreta e propositiva a realizzare in un momento difficile per la democrazia italiana questa legge sulla responsabilità dei magistrati che costituisce a mio avviso una forte inversione di tendenza. (*Applausi dalla sinistra*).

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non poteva mancare certo il voto favorevole del nostro Gruppo su questa legge di rilevanza istituzionale che abbiamo fermamente voluto che si discutesse, nonostante l'interruzione dei lavori parlamentari dovuta alla crisi di Governo. Una lunga crisi che aggiunta alle precedenti, dichiarate o di fatto, ai

contrastati episodi di lacerazioni interne alla maggioranza e alla lunga vicenda della legge finanziaria, che ha impegnato per quattro mesi il Parlamento a causa dei dissensi interni al pentapartito, comportava una prevedibile scadenza delle norme abrogate dal *referendum* senza che intervenisse una disciplina legislativa.

Si tratta in sostanza di una significativa assunzione di responsabilità da parte del Senato della Repubblica: il fatto che, in quanto sostenuto da una larghissima maggioranza, il Presidente del Senato abbia accordato una deroga su tale materia, rafforza il principio generale che vuole per prassi che il Parlamento sospenda i suoi lavori in carenza di un Governo, ma sottolinea al tempo stesso la portata straordinaria di questo impegno a legiferare che gran parte delle forze politiche hanno assunto davanti al corpo elettorale. Che si trattasse di un'obbligazione a fare una legge sulla disciplina dei casi di responsabilità civile dei magistrati, contratta davanti agli elettori, è chiaro per quanti hanno voluto l'abrogazione di una normativa che sottoponeva l'esercizio dell'azione per danni all'autorizzazione ministeriale. Ciò è chiaro anche per noi che abbiamo contrastato l'opinione contraria che si avvaleva dell'incerta possibilità che il Parlamento riuscisse a varare, in presenza di tanti dissensi, una nuova legislazione: quindi ha prevalso una ragione di ordine istituzionale per evitare un vuoto legislativo che prima di una probabile decisione della Corte costituzionale avrebbe provocato azioni strumentali contro magistrati impegnati in processi civili e penali, a cominciare da quelli riguardanti la criminalità organizzata e più potente. Questa non è un'ipotesi catastrofista avanzata soltanto da noi, tanto che si profilava qua e là l'ipotesi di un decreto-legge, ma un allarme giustificato perchè si sentiva che poteva essere leso un bene collettivo che deve essere tutelato al pari del diritto dei cittadini, che ad esso è connettibile e che è quello della piena indipendenza del magistrato. È un bene direttamente tutelato dalla Costituzione, che non avremmo mai consentito che fosse pregiudicato.

Siamo convinti infatti che ricadrebbe sui cittadini e sulle sorti della democrazia aprire, anche per uno spazio limitato, un processo di delegittimazione della funzione giudiziaria. Che questo accadesse proprio in un momento così tempestoso della vita pubblica era ed è una iattura, da evitare in modo prioritario. È da evitare proprio ora, come è apparso nella vicenda delle «carceri d'oro», ora che si lega ancora più strettamente l'indipendenza dei giudici con la questione morale; laddove risalta ancor più l'indissolubilità della sintesi tra democrazia e giustizia nello Stato di diritto.

Il voto referendario non è interpretabile come un atto di sfiducia nei confronti dei magistrati. Sarebbe contraddittorio ed incomprensibile – come abbiamo sentito fare in quest'Aula – agitare battaglie contro l'impunità e poi in qualche modo sottovalutare il ruolo della funzione giudiziaria: per noi questo ruolo rimane chiaro. Abbiamo contribuito a determinare l'esito così altamente positivo del *referendum*, ma si tratta di un risultato non dovuto ad un apporto meccanico di voti, ma di idee; queste idee le abbiamo manifestate con chiarezza attraverso disegni di legge presentati prima del *referendum* e sottoscritti da larghi strati del popolo.

Questioni di rilevanza istituzionale come questa dovevano essere affrontate in sede parlamentare, al di là della presenza di un Governo, perchè si trattava di un obbligo impellente e preminente. E la solidarietà di maggioranza quando prevale – come è nel caso della giustizia politica, come

è accaduto questa notte in sede di Commissione inquirente – abbassa la logica che presiede alla formulazione della volontà del Parlamento, così come abbassa la logica che presiede alla formazione dei Governi e la riduce a scambio, a negoziato di potere o, quanto meno, a colpevoli tatticismi ed agnosticismi. Ecco il motivo che priva di ogni valore di ordine generale – a mio giudizio – l'eccezione sollevata anche in quest'Aula che rivendica l'assolutezza del divieto di legiferare in periodo di crisi, assolutezza che tra l'altro non esiste. Anzi, questa eccezione configura un argomento che ha concorso, durante queste settimane, a riportare l'oggetto della legge nell'ambito delle trattative di maggioranza ed ha fornito a questo ambito di vertice una pretesa legittimazione e primazìa, sottovalutando il rapporto politico-costituzionale del Parlamento con il corpo elettorale in funzione legislativa.

Abbiamo allora obbedito a questo rapporto tra il Parlamento ed il popolo che si è pronunciato con il *referendum* e nel quale sono presenti e vive le idee che noi abbiamo manifestato nella campagna referendaria. Non abbiamo obbedito alle *lobbies*, che pur certamente esistono. Esistono anzi le corporazioni, ma finora hanno primeggiato, anche in questa disciplina in parte peggiorata proprio grazie alla logica interna, delle trattative di Governo. L'esempio tipico è lo stralcio delle norme riguardanti i vertici del Consiglio di Stato e la marginalità accordata alla giustizia militare. Noi ci siamo opposti a questi stralci che ribadiscono l'ordinamento precostituzionale di questi istituti. Certo, si è usato un argomento plateale e facile, cioè quello delle presenze lottizzate dei laici, ma si è voluto chiudere gli occhi di fronte al fatto che intere istituzioni vengono di fatto affidate alla tutela dei maggiori partiti di Governo e si è sottovalutato il fatto che in tali istituzioni si tende, da parte di alcuni settori, ad affermare l'autogestione piuttosto che l'autonomia e l'indipendenza: queste sono ben altra cosa, in quanto costituiscono prerogative serventi per l'insieme dell'ordinamento repubblicano e non in funzione delle categorie. Si trattava semmai di introdurre una svolta per ridefinire l'assetto di antichi istituti che solo raccordandosi con il Parlamento possono riguadagnare un ruolo più attuale.

Sono occasioni perdute, ma non per noi, perchè non rinunceremo alla battaglia per comporre i vertici di questi istituti in modo conforme ai modelli che vengono a delinearsi nel campo della magistratura ordinaria e della magistratura contabile.

Le modifiche apportate in Commissione hanno in parte peggiorato il testo, ma non hanno intaccato l'impianto complessivo del disegno di legge. Si è criticato il giudizio di ammissibilità in modo secondo me eccessivo, con argomentazioni che non hanno valore costituzionale e che sono schematiche: si dimentica infatti che si tratta non già di un filtro discrezionale, bensì di un elemento di garanzia che deve essere attuato con provvedimento motivato e in base a norme prescrittive di legge. Come pure si dimentica che la farragine del procedimento (la famosa corsa ad ostacoli) riguarda tutti i cittadini: riguarda il nodo del processo civile e penale e ci impone di spostare l'angolo della questione giustizia sul processo, sulle mancate riforme, sull'arretratezza delle strutture. Dunque, onorevoli senatori, queste modifiche non sconvolgono l'impianto complessivo della legge, anche se dobbiamo segnare qualche arretramento; nè esse spiegano quelle iniziali definizioni dispregiative espresse dal Gruppo socialista, nè le ambiguità e le incertezze della Democrazia cristiana su taluni aspetti del provvedimento che hanno –

diciamolo – ritardato o se non altro reso più difficile l'*iter* legislativo, dopo che la legge era stata votata per ben tre volte da quegli stessi Gruppi sia al Senato che alla Camera dei deputati.

Per noi, signor Presidente, quello che deve comunque risultare è il significato politico del nostro voto favorevole: in primo luogo, la preminenza del fatto che si debba approvare una legge necessaria per l'ordinamento; ciò al fine di evitare l'entrata in funzione per inerzia legislativa di norme già dichiarate come incostituzionali da una sentenza della Corte, e che vanificherebbero, insieme alla volontà referendaria, quella promessa di nuova legislazione che ha rappresentato un fattore non secondario della vittoria così netta del *referendum* abrogativo. Una vittoria, grazie anche al nostro contributo, di un *referendum* che ha recato forte il segno della necessità, certo, di salvaguardare i diritti dei cittadini di fronte alle storture della giustizia, ma insieme di tutelare l'autonomia e l'indipendenza dei magistrati.

Per questo sosteniamo con il nostro voto questa legge, al di là delle sue imperfezioni e delle mutilazioni imposte, consapevoli di aver saputo interpretare al di sopra di tutto – come abbiamo cercato di fare – le esigenze dell'ordinamento democratico e l'ansia di certezza del diritto così presente nella coscienza pubblica. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Al termine di questa vicenda legislativa, che occorreva chiudere per evitare un pericoloso vuoto legislativo di allarmanti proporzioni e per rispondere alle stesse sollecitazioni referendarie, secondo i prevalenti convincimenti di questa Assemblea, desidero ringraziare tutti coloro che hanno concorso con grande pazienza e con profonda abnegazione al traguardo del Senato, che domani sarà seguito da quello della Camera.

In primo luogo, ringrazio il ministro di grazia e giustizia, il collega ed amico Vassalli, al quale voglio rivolgere uno speciale apprezzamento per l'opera essenziale che ha svolto e per il contributo decisivo che ha dato anche al rispetto dei termini costituzionali. Quindi ringrazio il Presidente della Commissione giustizia, che ha ricevuto in questo dibattito unanimi e meritati riconoscimenti, l'eminente relatore di maggioranza, amico Gallo, il non meno valoroso relatore di minoranza, collega Corleone, tutti i componenti della Commissione giustizia e tutti coloro che sono intervenuti nei numerosi dibattiti su questo tema.

Sono grato, infine, per tutti i riconoscimenti tributati alla linea assunta dalla Presidenza, una linea che era obbligata nel senso della necessaria deferenza che tutti ci deve animare verso le istituzioni.

In conseguenza dell'approvazione del disegno di legge n. 748-B poichè la Commissione ha deliberato lo stralcio degli articoli 11 e 13 del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, avverto che tali articoli vanno a costituire un autonomo disegno di legge, con il seguente titolo: «Norme sul Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e istituzione del Consiglio della Magistratura militare» (748-B-*bis*).

Disegni di legge, assegnazione

Il disegno di legge n. 748-B-*bis* è deferito alla 1ª Commissione permanente, in sede referente, previ pareri della 2ª, della 4ª e della 5ª Commissione permanente.

Per la risposta scritta ad interrogazione

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, mi consenta di rivolgerle, approfittando anche della presenza del Ministro per i rapporti con il Parlamento, la richiesta che venga sollecitata la risposta del Governo alla interrogazione n. 4-1392 che, con i colleghi Pecchioli, Giacchè, Maffioletti e Boffa, abbiamo presentato in data odierna, relativa al colossale traffico d'armi (si parla di un milione di bombe), che è stato rivelato dal blocco all'aeroporto di Fiumicino di un carico di tali bombe dirette all'Iraq.

Come lei sa, signor Presidente, e come sanno i colleghi, più volte è stata data assicurazione all'opinione pubblica che vi era divieto di fornitura di armi ai paesi belligeranti. Riteniamo fondamentale che il Governo ci dica quali sono le valutazioni su questa sconcertante vicenda e soprattutto fornisca urgentemente, non solo a noi interroganti, ma a tutto il Parlamento, delle assicurazioni circa il futuro perchè non si ripetano simili fatti. Mi rendo conto che la situazione politica non è la più consona ad un dialogo diretto fra Parlamento e Governo, tuttavia, a nome dell'opinione pubblica, credo che abbiamo il diritto e il dovere di porre con urgenza la questione. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Mi farò parte diligente presso il Governo dimissionario perchè sia assicurata una sollecita risposta a questa interrogazione che tocca un tema drammaticamente attuale.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MANIERI, *segretario, dà annunzio della mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 13 aprile 1988

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 13 aprile, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Deliberazione, ai sensi dell'articolo 78, comma terzo, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, recante rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti (962).

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1988, n. 46, recante provvedimenti urgenti in materia di pubblico impiego (886).

La seduta è tolta (*ore 20,10*).

DOTT PIERO CALANDRA
Consigliere preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 97

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

CASOLI, ACONE e MANCIA. – «Norme in materia di delitti contro la famiglia e nuova disciplina del reato di incesto» (966);

NEBBIA. – «Norme aventi lo scopo di far diminuire gli incidenti stradali» (967);

CASOLI, ACONE e MANCIA. – «Modificazione dell'articolo 540 del codice penale sui rapporti di parentela» (968);

AZZARETTI, ANGELONI e MERIGGI. – «Misure per garantire il pagamento dei crediti vantati da imprese italiane nei confronti di clienti nigeriani» (969);

EMO CAPODILISTA, SARTORI, COVIELLO, PINTO, ANGELONI, LEONARDI, TAGLIAMONTE, TOTH, PERUGINI e BOGGIO. – «Disciplina fiscale dell'agriturismo» (970);

BERNARDI, COVIELLO, PINTO, PERUGINI e NIEDDU. – «Istituzione e disciplina dell'albo degli elettronici ed affini» (971);

MONTRESORI, GIAGU DEMARTINI, ABIS, CARTA, FIORI, FOGU, MACIS, PINNA e SANNA. – «Trasferimento dal demanio statale a quello della Regione autonoma della Sardegna dell'Isola de l'Asinara e sua destinazione a parco naturale» (972);

GIACCHÈ, MARIOTTI, BRINA, CASSOLA, NESPOLO, VISCA, GIACOMETTI, MELOTTO, FONTANA Giovanni Angelo, PERINA, LONGO, BOZZELLO VEROLE, FASSINO, PAGANI, POLLICE, CASCIA, MANCIA, VENTURI, PECCHIOLI, VESENTINI, TEDESCO TATÒ, BUTINI, DIPAOLA, SIGNORI e STRIK LIEVERS. – «Riapertura dei termini per la concessione della medaglia d'oro al valor militare alle province di La Spezia ed Alessandria; al comune di Verone; al comune di Castellino Tanaro, in provincia di Cuneo; al comune di Guardiastallo, in provincia di Pisa; al comune di Arcevia, in provincia di Ancona; al comune di Feletto Canalese, in provincia di Torino» (973).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede deliberante:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) ed allineamento della quota sottoscritta

dall'Italia a quelle sottoscritte dalla Francia, dalla Repubblica federale tedesca e dal Regno Unito» (943) (*Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 3ª e della 5ª Commissione;

«Partecipazione dell'Italia all'aumento selettivo del capitale della Banca asiatica di sviluppo (BAS)» (944) (*Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 3ª e della 5ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

«Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto Mario Negri di Milano» (951), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 11ª e della 12ª Commissione;

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

MALAGODI ed altri. – «Istituzione della provincia di Prato» (813), previo parere della 5ª Commissione;

MALAGODI ed altri. – «Istituzione della provincia di Lecco» (814), previo parere della 5ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE. – «Modifica alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista» (777), previo parere della 1ª Commissione;

MANIERI ed altri. – «Disciplina della famiglia di fatto» (861), previ pareri della 1ª e della 6ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE. – «Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione» (594), previ pareri della 1ª, della 6ª e della 11ª Commissione.

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

La 2ª Commissione permanente (Giustizia) ha presentato il testo degli articoli, approvato in sede redigente dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: «Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati (748-B) (*Testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gargani ed altri; Zangheri ed altri; La Malfa ed altri; Facchiano ed altri; Rodotà; Guidetti Serra*

ed altri; Biondi ed altri; Andò ed altri; Mellini ed altri; Maceratini ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), in data 18 marzo 1988, il senatore Calvi ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Norme in materia di mercato del lavoro» (585).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 30 marzo 1988, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, per l'esercizio 1986 (*Doc.* XV, n. 37).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 31 marzo 1988, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

degli articoli 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 (Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali) e 8 della legge 8 aprile 1952, n. 212 (Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali), nella parte in cui escludono il diritto dell'impiegata statale coniugata alla corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia per figli a carico, nel caso in cui il di lei marito svolga attività lavorativa che non dia titolo alla corresponsione di assegni familiari. Sentenza n. 365 del 23 marzo 1988 (*Doc.* VII, n. 54);

dell'articolo 82, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di riversibilità degli orfani maggiorenni dei dipendenti statali, in caso di frequenza da parte loro di un corso di studi universitario, per tutta la durata del corso medesimo e, comunque, fino al limite massimo del ventiseiesimo anno di età. Sentenza n. 366 del 23 marzo 1988 (*Doc.* VII, n. 55);

dell'articolo 23, primo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei

geometri), limitatamente alle parole «o, comunque, non siano stati iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria in conseguenza di diversa attività da loro svolta successivamente al compimento del 35° anno di età». Sentenza n. 368 del 23 marzo 1988 (*Doc.* VII, n. 56);

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 31 marzo 1988, ha altresì trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 1 della legge della Regione siciliana 18 giugno 1977, n. 42 («Norme interpretative dell'articolo 13 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5, riguardante il personale già dipendente da centri sperimentali»). Sentenza n. 367 del 23 marzo 1988.

Detta sentenza sarà inviata alla 1ª Commissione permanente.

Regolamento del Senato, proposta di modificazione

È stata presentata la seguente proposta di modificazione del Regolamento, di iniziativa dei senatori:

DE GIUSEPPE, ANDREATTA, COVIELLO, AZZARÀ, DI LEMBO, PERUGINI e SARTORI. – «Modificazione degli articoli 40 e 100 del Regolamento» (*Doc.* II, n. 8).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, deferimento

Le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio sono state deferite all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

contro il senatore Pontone, per il reato di cui agli articoli 110 e 319 del codice penale (*Doc.* IV, n. 30);

contro il senatore Rezzonico, per i reati di cui agli articoli 583 e 590 del codice penale (*Doc.* IV, n. 31);

contro il senatore Pisanò, per il reato di cui agli articoli 110 e 595, primo e terzo comma, del codice penale (*Doc.* IV, n. 32).

Mozioni

PETRARA, CONSOLI, LOPS, BOMPIANI, MORO, BUSSETI, GIACOVAZZO, CANNATA, DI PAOLA, PUTIGNANO, NEBBIA, CARDINALE, IANNONE. – Il Senato,

considerato:

che, di fronte ai processi drammatici di crisi, aperti dal disimpegno delle partecipazioni statali in tutta l'area industriale di Bari, e alla mancanza

di risposte concrete del Governo ai problemi aperti dall'incredibile vicenda della SGT - Fonderia Breda, emblematico esempio della politica di dismissione e privatizzazione, il processo di ristrutturazione che ha trasformato il volto del nostro paese nell'ultimo decennio si è alimentato fortemente di una secca perdita di ruolo e di peso delle partecipazioni statali, in generale, e di un loro ripiegamento dal fronte produttivo e industriale;

che, per il peso eccezionale che le partecipazioni statali hanno assunto nell'ammodernamento e nella industrializzazione del Mezzogiorno, la contrazione della loro presenza nell'industria italiana ha avuto un effetto immediato e devastante nelle regioni meridionali e in modo particolare in Puglia;

che l'EFIM nell'area di Bari ha dismesso negli ultimi anni aziende come l'ALCO, l'OTB, l'OTB partecipazioni e la SGT - Fonderia Breda, riducendosi all'operare nell'Ototrasm, alla presenza quasi simbolica dell'EFIM Data e del Centro Ricerca Breda, all'incerto procedere delle Fucine Meridionali;

che l'ENI, all'indomani dello smantellamento della Stanic è alle prese con persistenti problemi di orientamento e di direzione di una realtà così decisiva come il Pignone Sud;

che non si intravede ancora una linea di marcia decisiva per realtà come quelle dell'Isotta Fraschini, del Centro Acciai o della Termosud di Gioia del Colle;

ritenuto:

che una duratura fase di sviluppo non possa prescindere da un ruolo nuovo e attivo delle partecipazioni statali, da un processo di consolidamento, diversificazione e valorizzazione del manifatturiero esistente, che si allarghi poi ai settori innovativi, alla promozione imprenditoriale, alla fornitura di servizi avanzati alle imprese e a un nuovo ruolo della progettazione e della esecuzione delle grandi infrastrutture moderne (telecomunicazioni, trasporti, telematica), in forme tali da valorizzare le sinergie con realtà esistenti, con il tessuto della piccola e media impresa, con i centri di ricerca sorti in terra di Bari (università e Tecnopolis);

che, dopo una prima fase di confronto con gli enti di gestione delle partecipazioni statali, con la regione e le assemblee elettive, occorre rilanciare un confronto diretto con il Ministero delle partecipazioni statali e con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato sui programmi degli enti di gestione pubblici e di quella GEPI che, con un carico, nella provincia di Bari, di oltre 1.000 lavoratori nelle imprese più varie, brilla ancora per latitanza e incapacità di intervento;

constatato:

che, in deroga a qualsiasi obbligo di legge circa la quota del 60 per cento di nuovi investimenti da destinare al Mezzogiorno, la relazione programmatica delle partecipazioni statali per il 1988 prevede, nel triennio 1988-1990, investimenti nelle regioni meridionali pari al 27 per cento degli investimenti complessivi in Italia;

che, per consolidare e qualificare l'apparato produttivo nell'area industriale barese e garantire i livelli occupazionali, occorre l'inversione di tendenza degli indirizzi fin qui perseguiti, la chiarezza nei propositi e nelle strategie e la risoluzione dei problemi di vecchia data concernenti il modo di operare delle aziende, sulla base della piattaforma elaborata dalle organizza-

zioni sindacali e sostenuta dai lavoratori con l'ulteriore sciopero generale del 25 marzo scorso,

impegna il Governo ad intervenire con serietà e con coerenza al fine di garantire in tempi brevi:

una valida soluzione alla vertenza SGT - Fonderia Breda, attraverso il rispetto degli impegni assunti dal Ministro delle partecipazioni statali il 25 gennaio 1988, che prevedono l'intervento GEPI per la ripresa dell'attività produttiva e una nuova iniziativa industriale capace di salvaguardare i livelli occupazionali;

la specializzazione della Breda - Fucine Meridionali nella produzione dei materiali per il settore dei trasporti e dell'armamentario ferroviario e il suo inserimento nel settore dei trasporti EFIM;

il rilancio della Ototrasm che, nonostante gli investimenti fatti sulla ricerca di prodotti propri, attualmente lavora solo sul subappalto FIAT: tale processo, qualora non venga modificato, può mettere in seria difficoltà le prospettive di questa azienda;

un reale ruolo di sostegno alle imprese da parte dell'EFIM Data e dell'Istituto Ricerche Breda;

maggiore autonomia gestionale e investimenti nel settore elettronico, per acquisire gli spazi di mercato che esistono nel campo della automazione, per il Nuovo Pignone di Bari;

il mantenimento del Centro Acciai nel sistema delle partecipazioni statali;

la capacità produttiva della Isotta Fraschini di Bari, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, a partire dal mantenimento dell'impegno di costruire a Bari la linea dei nuovi motori;

la definizione di un nuovo piano energetico, nel quale la Termosud di Gioia Tauro possa rappresentare un punto fondamentale per la produzione di centrali termoelettriche policombustibili.

(1-00023)

Interpellanze

LIBERTINI, VISCONTI, LOTTI, ALBERICI, CALLARI GALLI, ZUFFA. – *Al Ministro dei trasporti.* – Per conoscere le decisioni prese dall'ente Ferrovie dello Stato a proposito della introduzione dei nuovi treni veloci AETR 450 sul prossimo orario. Risulta infatti che è stata scartata una soluzione ragionevole, che consentiva una fermata giornaliera di questi treni a Firenze e a Bologna, in modo funzionale alla domanda, e secondo una proposta avanzata dai servizi competenti.

Gli interpellanti, pur condividendo la politica dell'ente che mira a specializzare i servizi, e a specializzare le destinazioni, anche con treni non stop, ritengono tuttavia:

che l'aggravio temporale delle due fermate sia minimo e tale da non intralciare il programma;

che le fermate previste rispondano ad una domanda commerciale precisa di due aree importanti;

che la decisione assunta ha un carattere burocratico e primitivo inaccettabile, tale da compromettere i necessari buoni rapporti con due

grandi regioni, il cui concorso è decisivo per realizzare il sistema di alta velocità.

(2-00124)

LIBERTINI, BAIARDI, NESPOLO, LOTTI, VISCONTI, SENESI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

a) che la legge n. 210 (riforma delle ferrovie) non prevede nè i licenziamenti nè la cassa integrazione;

b) che per iniziativa dei parlamentari comunisti e per la ferma opposizione sindacale è stato bocciato l'emendamento proposto alla legge finanziaria del Governo Goria, che mirava a introdurre la cassa integrazione nelle Ferrovie dello Stato;

c) che non è accettabile che decisioni di tale valenza siano assunte senza consultare i sindacati e il Parlamento;

d) che ogni decisione relativa alla riparazione del materiale ferroviario deve essere assunta all'interno di un programma che, in coerenza con le scelte del Piano dei trasporti, preveda un forte potenziamento del sistema ferroviario e del nodo di Torino,

gli interpellanti chiedono di conoscere la condizione e le prospettive della Officina Grandi Riparazioni di Torino dell'ente Ferrovie dello Stato;

in particolare, si chiede di sapere:

1) se è vero che il Governo e l'ente Ferrovie dello Stato abbiano deciso la chiusura della Officina Grandi Riparazioni di Torino; in quale sede questa decisione sia stata presa; quali ragioni ispirino un tale orientamento e perchè il Parlamento e i lavoratori siano privi di precise notizie al riguardo;

2) se il Governo e l'ente abbiano in questa eventualità predisposto un programma che consenta di garantire nella stessa area di Torino, senza alcun sacrificio o regresso dei lavoratori, processi di mobilità da posto a posto di lavoro, beninteso dell'ente Ferrovie dello Stato.

(2-00125)

SCARDAONI, ANTONIAZZI, BISSO, VECCHI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che il giorno 5 aprile nella rada di Vado Ligure a bordo della nave «Michele D'Amato» una carboniera ormeggiata presso il pontile S. Raffaele della Società italiana coke si è verificata una esplosione che ha causato il ferimento di sette lavoratori, di cui due marittimi e cinque addetti della ditta Bruno Parodi di Savona, che operavano sopra una delle stive, provocando anche danni, sia pure non disastrosi, nelle abitazioni circostanti del comune di Vado Ligure;

considerato che questo è l'ultimo in ordine di tempo di una serie di incidenti analoghi, di cui il più grave si verificò a Ravenna circa un anno fa e che proprio a seguito di quella sciagura vi furono impegni da parte delle autorità governative al rigoroso rispetto di una normativa più adeguata ad assicurare garanzie atte ad evitare incidenti del tipo di quello verificatosi,

gli interpellanti chiedono di sapere:

se non si ritenga necessario avviare una inchiesta in via amministrativa sulle cause e sulle responsabilità del grave incidente di Vado Ligure;

se non si ritenga di riferire sullo stato di attuazione degli impegni assunti in seguito al luttuoso incidente di Ravenna;

se non si ritenga eventualmente di modificare l'attuale normativa antinfortunistica e per la sicurezza nei luoghi di lavoro a particolare rischio, rendendone più efficace l'applicazione al fine di evitare il ripetersi di analoghi fatti.

(2-00126)

Interrogazioni

CHIARANTE, ARGAN, NOCCHI, ALBERICI, CALLARI GALLI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso che in data 18 marzo 1988 il Ministro per i beni culturali e ambientali ha emanato un decreto in cui vengono indicate le istruzioni procedurali per la predisposizione del nuovo programma di interventi urgenti sui beni culturali e ambientali di cui alla legge n. 449 e che lo stesso, in palese contraddizione con gli impegni presi dal Ministro in sede di dibattito parlamentare e durante gli incontri avvenuti con i rappresentanti delle regioni, non tiene in alcuna considerazione le osservazioni e le critiche espresse sui criteri utilizzati per l'elaborazione del piano di intervento per il 1987, gli interroganti chiedono di sapere:

le motivazioni che hanno impedito, nonostante le assicurazioni date in precedenti occasioni, di recepire gli orientamenti emersi dalla precedente discussione sul piano di intervento per il 1987 e che avrebbero dovuto essere a fondamento della proposta di piano per il 1988;

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario rivedere, come del resto già richiesto dalla conferenza dei presidenti delle regioni, i punti che riguardano i metodi e le procedure per l'elaborazione del piano, in modo che siano riconosciute alle regioni e alle autonomie locali competenze nella definizione della proposta, da svolgersi di concerto e unitamente alle sovrintendenze e come presa d'atto di specifiche potestà che già alcune leggi dello Stato riconoscono agli enti locali e regionali in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e di gestione unitaria del territorio.

(3-00340)

LOPS, PETRARA, CASCIA. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Premesso:

che, mentre il Senato della Repubblica ha varato definitivamente la legge 16 Marzo 1988, n. 88, riguardante le norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e di vendita dei prodotti agricoli, per favorire lo sviluppo della produzione agricola e l'organizzazione del mercato, secondo le linee e gli obiettivi della programmazione agro-alimentare nazionale, con effetti positivi per l'agricoltura italiana, un'altra sciagura, dopo quella del vino al metanolo, ha colpito i produttori agricoli danneggiando questa volta gli olivicoltori: il riferimento è a quanto è stato pubblicato sulla stampa in merito ai fatti accaduti in Germania, dove si è affermato che l'olio extra vergine di oliva in commercio conterrebbe un reagente chimico, il percloretilene;

che in varie regioni della Germania federale le autorità hanno messo sotto accusa anche l'olio extra vergine italiano, oltre quello prodotto dalla Spagna e da altri paesi;

che la preoccupazione e l'allarme diffusi sin dalla scorsa settimana dai giornali e dalla televisione hanno certamente provocato in Germania e forse

anche nel nostro paese il blocco delle vendite, nei supermercati e nei negozi di generi alimentari, di olio extra vergine di oliva;

che non risulta sino ad oggi che il Governo abbia dato una spiegazione logica e razionale del perchè questo fatto sia accaduto, tenuto conto che quel solvente viene usato soprattutto nelle tintorie e per sgrassare alcuni macchinari industriali;

che non risulta in quale paese questa sofisticazione sia avvenuta e quale ditta o commerciante senza scrupoli abbia usato il solvente e per quali fini, dal momento che il percloretilene non può essere utilizzato per adulterazioni di qualsiasi specie;

che dalle notizie di stampa non risulta infine che di questo problema si sia parlato nella riunione dei paesi della CEE in corso a Bruxelles, dedicata alla trattativa sui prezzi dei prodotti per il 1988-89;

considerato dunque il pericolo che ancora una volta un prodotto di così alta qualità venga penalizzato per leggerezza o dolo di commercianti e trasformatori disinvolti,

gli interroganti chiedono di conoscere:

la posizione del Governo italiano a riguardo e se non si ritenga utile prendere iniziative concrete per istituire adeguati controlli sulla effettiva provenienza degli olii importati;

se non si intenda impedire tagli del nostro extra vergine di oliva con olio di altri paesi, in quanto il nostro prodotto non ha bisogno di miscelazione, e se non appaia necessario valorizzarlo con l'introduzione della etichettatura e dell'indicazione dell'area di produzione;

se non si intenda approvare il piano olivicolo nazionale e rivedere la politica agricola comunitaria, per assicurare un'adeguato reddito ai produttori olivicoli.

(3-00341)

BARCA, GIUSTINELLI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che la «rendita finanziaria» del piccolo risparmiatore è colpita fiscalmente con l'aliquota del 30 per cento;

che il proprietario di una casa che si trovi costretto a rivendere l'immobile a pochi anni dall'acquisto rischia di venire considerato dal fisco un operatore immobiliare,

l'interrogante chiede di sapere:

quale sarà il trattamento fiscale cui sarà sottoposto l'ingegner Carlo De Benedetti che, avendo acquistato e rivenduto le società Buitoni e Perugina in un periodo di tempo inferiore ai tre anni, ha chiaramente dimostrato di non aver operato per scopi industriali;

se nell'intervallo di tempo compreso tra il 1985 e il 1988 le società Buitoni e Perugina e, per esse, l'azionista di controllo, hanno goduto di benefici statali diretti e indiretti e, in caso affermativo, per quale cifra complessiva.

(3-00342)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BRINA, NESPOLO. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali.* – Premesso:

che la Fabbricazioni nucleari di Bosco Marengo (Alessandria) è una società controllata dall'AGIP;

che la sua attività consiste essenzialmente nella progettazione, nella sede di Milano, e nella fabbricazione, nella sede di Bosco Marengo, del combustibile per le centrali nucleari. Essa fu costituita il 4 agosto 1967 come società in partecipazione tra la General Electric e la Ansaldo meccanico-nucleare di Genova;

che nel 1973 l'AGIP nucleare del gruppo ENI acquisì una partecipazione del 30 per cento che divenne del 40 per cento nel 1974, dell'85 per cento nel 1975 e del 97,608 per cento nel 1977.

Dal 1983, a seguito dell'incorporazione dell'AGIP nucleare nell'AGIP, secondo le indicazioni contenute nella delibera della giunta esecutiva ENI del 20 aprile 1983 e del 28 febbraio 1984, la Fabbricazioni nucleari è passata sotto il controllo dell'AGIP: altri azionisti sono la Ansaldo e la FIAT;

che la Fabbricazioni nucleari è licenziataria della General Electric per la fabbricazione di elementi di combustibile tipo BWR e della Westinghouse per la fabbricazione di elementi di combustibile tipo PWR.

Inoltre ha un contratto di licenza con la commissione francese per l'energia atomica per la fabbricazione di elementi di combustibile nucleare per i reattori a filiera veloce;

che il personale in organico nel novembre 1985 risultava essere di 276 lavoratori, di cui 210 a Bosco Marengo e 66 a Milano;

che dal 1° settembre 1986 è stata attuata la cassa integrazione per 42 lavoratori a Bosco Marengo e 12 a Milano: da allora, utilizzando alcuni strumenti previsti dagli accordi aziendali intercorsi, quali le dimissioni incentivate, la mobilità all'interno del gruppo e il pre-pensionamento, la sede di Bosco Marengo è scesa a 84 operai, 88 impiegati e 2 dirigenti. Per la sede di Bosco Marengo dal 1° gennaio 1988 si è ricorsi nuovamente all'utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria;

considerato che l'ipotesi di assicurare un «presidio nucleare minimo» al nostro paese, in attesa della definizione di impianti di produzione energetica a sicurezza intrinseca o ad energia pulita, all'interno dei quali la Fabbricazioni nucleari avrebbe potuto collocare la propria attività, viene continuamente vanificata da atteggiamenti mutevoli delle forze politiche di Governo,

gli interroganti chiedono di conoscere i programmi dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, nonchè dell'AGIP, in ordine all'utilizzazione delle maestranze e degli impianti della Fabbricazioni nucleari di Bosco Marengo e i piani di riconversione per la suddetta unità produttiva.

Tale riconversione potrà essere individuata nell'ambito dell'AGIP e in rapporto ad una ridefinizione del piano energetico nazionale, che dovrà essere appunto energetico e non solamente elettrico, capace di programmare non solo l'offerta, ma anche la domanda, basato sulla diversificazione delle fonti e orientato allo sviluppo delle tecnologie di abbassamento delle emissioni inquinanti.

(4-01385)

POLLICE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che da notizie di stampa risulta che sarà presto bandito un concorso per 300 posti di ispettore di polizia;

che il lavoro dei nuovi assunti sarà quello di indagare su reati

economici, quali il riciclaggio di denaro, la creazione di società fittizie, l'aggiotaggio, l'appropriazione indebita, eccetera,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che questa impostazione scavalchi un corpo, quale quello della Guardia di finanza, già deputato ampiamente a questi compiti;

se non sarebbe più utile bandire questi concorsi per la Guardia di finanza, potenziandola e permettendole così di svolgere al meglio il suo compito.

(4-01386)

PERUGINI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Per sapere se non ritenga di fornire utili notizie sui problemi gestionali della nuova stazione ferroviaria di Cosenza, che, più volte, sono stati denunziati dalla stampa senza mai avere una risposta, come risulta dall'ultimo servizio giornalistico pubblicato sul quotidiano «Oggi Sud» del 1° aprile 1988.

(4-01387)

PERUGINI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Per sapere se non ritenga di intervenire, con estrema urgenza, sul tratto dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, dal chilometro 290 al chilometro 293, cioè a 3 chilometri dall'uscita per S. Mango d'Aquino (Catanzaro), nei pressi della galleria Tribitto, dove avvengono, quasi giornalmente, tragici incidenti automobilistici a causa delle pessime condizioni del manto stradale.

(4-01388)

PERUGINI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Per sapere se non ritenga di intervenire perchè nella sala dell'aeroporto di Lamezia Terme (Catanzaro), che si trova nel sud del paese, sia installato un altoparlante che funzioni quando si deve annunciare l'arrivo dell'aereo e la partenza per l'imbarco dei viaggiatori.

(4-01389)

POLLICE. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è ricorsa per anni all'assunzione di lavoratori trimestrali per sopperire alla propria carenza di organico, creando così un enorme numero di precari in attesa di una sistemazione fissa;

che per risolvere la questione sono stati indetti concorsi riservati ai precari, in riferimento ad una norma giuridica che è contenuta nell'articolo 15 della legge n. 797 del 1981;

che la norma si presta però ad interpretazioni diverse (a tal proposito va citata la sentenza del TAR del Lazio, che ha riconosciuto le ragioni dei precari);

che si stanno svolgendo concorsi aperti a tutti e che il paragone numerico tra i due tipi di concorsi rasenta il grottesco (ad esempio a Milano ci sono stati un concorso pubblico per 1.300 posti e uno per precari per 6 posti),

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire con chiarezza, attuando dei provvedimenti meglio mirati e dando

così prova di voler realmente risolvere il problema dei precari impiegati nell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

(4-01390)

SCEVAROLLI. – *Ai Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso che il caso della FINACAMM e delle società di Mantova ad essa collegate ha suscitato vivissima preoccupazione tra gli operatori commerciali, l'interrogante chiede di sapere:

se quanto è accaduto sia da imputarsi anche al funzionamento del sistema dei controlli preposti;

quali atti i Ministri in indirizzo intendano compiere nei confronti delle banche coinvolte, a sostegno dei commercianti interessati;

se vi sia una connessione tra lo scandalo del bollettino dei protesti della camera di commercio di Mantova ed il caso FINACAMM.

(4-01391)

PECCHIOLI, GIACCHÈ, MAFFIOLETTI, BOFFA, TEDESCO TATÒ. – *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri.* – Considerata la notizia del blocco, effettuato all'aeroporto di Fiumicino, di un carico di bombe anticarro diretto all'Iraq, che ha rivelato un colossale traffico di un milione di bombe, nonostante le assicurazioni a suo tempo rese all'opinione pubblica nazionale sul divieto di fornitura di armi ai paesi belligeranti, gli interroganti chiedono di conoscere:

quali siano le valutazioni del Governo sulla sconcertante vicenda;

se non si intenda riferire, pertanto, urgentemente, sulle ragioni per cui quelle assicurazioni sono risultate in così grave modo contraddette e sulle misure che si intende assumere per evitare in futuro simili fatti, al fine di garantire il rispetto della decisione di evitare ogni fornitura di materiale bellico ai paesi in conflitto.

(4-01392)

PICANO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che la legge n. 452 del 3 novembre 1987 autorizza la GEPI, all'articolo 2, paragrafo 1, ad assumere, fra gli altri, 3.000 dipendenti licenziati da imprese in amministrazione straordinaria;

che il CIPI, che ne è stato richiesto dalla stessa legge, ha deliberato, in data 21 gennaio 1988, che entro le 3.000 unità di cui sopra siano compresi 1.206 dipendenti della CEAT Pneumatici di Anagni e che detti dipendenti siano assunti dalla GEPI entro il 30 aprile 1988 (400 dipendenti in servizio, cui si aggiungono circa 750 in cassa integrazione guadagni e quelli impegnati nelle filiali, per un totale di 1.206);

che in un incontro tenuto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il giorno 31 marzo 1988 alla presenza delle dottoresse Marazzi e Moletti, di alcune strutture GEPI e del commissario CEAT gli stessi esponenti del Ministero hanno rilevato la necessità di evitare che per legge venga abolita un'attività lavorativa quale quella in atto presso lo stabilimento CEAT di Anagni: infatti l'attuazione della delibera CIPI imporrebbe la chiusura, perchè tutto il personale verrebbe interessato al trasferimento in GEPI;

che gli esponenti del Ministero, quindi, si sono impegnati a scrivere al CIPI, chiedendo una proroga del termine fissato al 30 aprile 1988 al 18 agosto 1988, data di cessazione normale dell'amministrazione straordinaria, o al 31 dicembre 1988, termine di probabile proroga dell'amministrazione straordinaria;

che nella prossima riunione del CIPI questo argomento sarà quindi probabilmente discusso assieme a numerose altre deroghe e varianti alla delibera precedente, chieste da altri per motivi diversi;

che in sede di conversione in legge del decreto-legge del 18 marzo 1988, all'articolo 4, paragrafo 4, si contempla già una proroga di altra natura per le amministrazioni straordinarie, e quindi potrebbe forse essere inserita anche la proroga dal 30 aprile 1988 al 31 dicembre 1988 del trasferimento in GEPI del personale CEAT,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno riportare al CIPI la delibera riguardante la CEAT con la proposta di proroga dal 30 aprile 1988 al 16 agosto 1988 o anche al 31 dicembre 1988, per permettere un più proficuo svolgersi della istruttoria GEPI tesa alla costituzione di una nuova società operativa in Anagni, visto che le prospettive sono abbastanza buone, i tempi necessari sono di qualche mese ancora e che una lunga interruzione della produzione sarebbe senz'altro deleteria.

(4-01393)

MORO. – *Al Ministro delle partecipazioni statali.* – Premesso:

che la Breda-Fucine Meridionali di Bari attraversa un periodo pesante sul piano finanziario, dati gli oneri derivanti dai debiti pregressi, e sul piano dell'occupazione (128 dipendenti in cassa integrazione);

che la Breda-Fucine Meridionali è una delle poche aziende a partecipazione statale del gruppo EFIM ancora operanti nelle Puglie e a Bari, regione-città dove aumentano disoccupazione e malessere economico;

che la Breda-Fucine Meridionali produce soprattutto, per più dell'80 per cento, materiale ferroviario, esportando un prodotto, il cuore fuso a manganese per scambi ferroviari, quasi di esclusiva produzione a livello mondiale,

l'interrogante chiede di sapere perchè si debba continuare a tenere la Breda-Fucine Meridionali nell'ambito della finanziaria Ernesto Breda, che congloba soprattutto la produzione bellica italiana, mentre si potrebbe trasferire la Breda-Fucine Meridionali all'Aviofer Breda, altra finanziaria del gruppo EFIM, che, invece, detenendo la Breda ferroviaria, è a tutt'oggi la maggiore produttrice italiana di materiale ferroviario: un tale trasferimento, facile da eseguirsi perchè realizzabile all'interno dello stesso EFIM, migliorerebbe la situazione della Breda-Fucine Meridionali, che in questo modo potrebbe trovare una tutela più omogenea per il proprio rilancio finanziario e commerciale.

(4-01394)

TRIPODI, GAROFALO, MESORACA. – *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e della sanità.* – Premesso:

che l'unità sanitaria locale 27 di Taurianova (Reggio Calabria) è stata notoriamente caratterizzata da una permanente gestione personale, paradossalmente fuori da ogni regola democratica e all'opposto di ogni elementare

norma di legalità amministrativa, a causa dei metodi attuati dal presidente, dottor Francesco Macri, appartenente alla Democrazia cristiana;

che a seguito di accertate gravi irregolarità amministrative commesse dal Macri, il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, ha decretato, anche per «motivi di ordine pubblico», lo scioglimento degli organismi di detta USL, ma il decreto è stato incredibilmente sospeso sia dal TAR, sezione di Reggio Calabria, che dal Consiglio di Stato, consentendo così al Macri di essere reintegrato a presidente della stessa USL;

che recentemente il giudice istruttore del tribunale di Palmi (Reggio Calabria), dottor Lucisano, ha sospeso il Macri dalla carica di presidente della USL per aver commesso gravissimi reati di falso e concussione;

che, successivamente alla decisione del giudice istruttore, il pretore di Taurianova ha condannato il Macri ad un anno e quattro mesi di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per reati commessi nell'esercizio delle sue funzioni,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali misure saranno messe in atto per eliminare una situazione di eccezionale illegalità e di violazione delle leggi;

se non si ritenga opportuno e urgente adottare misure straordinarie per introdurre finalmente nella USL di Taurianova la legalità e la democrazia sempre assenti.

(4-01395)

PICANO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che, con recente decreto ministeriale, al tribunale di Frosinone e a quello di Cassino è stato soppresso rispettivamente un posto;

considerato che la mole di lavoro è notevole, nonostante la elevata produttività dei magistrati,

l'interrogante chiede di sapere se non ritenga opportuno sottoporre alla riconsiderazione del Consiglio superiore della magistratura il problema, in modo da riattivare la piena disponibilità dell'organico prima esistente.

(4-01396)

LOPS, PETRARA, CONSOLI, CANNATA, IANNONE. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Considerato:

che il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attribuisce allo Stato la competenza delle funzioni amministrative concernenti gli enti delle fiere internazionali di Milano, di Bari e di Verona;

che l'articolo 1 della legge 20 marzo 1977, n. 70, relativa al riordino degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente, esclude dall'applicazione della legge citata, tra gli altri, gli enti pubblici economici;

che è importante la qualificazione giuridica dell'ente autonomo Fiera del Levante il quale rientra nel novero degli enti pubblici economici;

che la delibera del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo Fiera del Levante, datata 29 aprile 1987, sulla «figura giuridica dell'ente e la regolamentazione di alcune attività fieristiche», stabilisce «... tutta la gestione della Fiera del Levante è disciplinata dalle norme del diritto privato, sia per quanto riguarda il rapporto d'impiego del proprio personale...»;

che l'ente autonomo Fiera del Levante è affiliato all'associazione sindacale di categoria della Confcommercio;

che il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende commerciali è stato firmato dalla Confcommercio e dalle federazioni nazionali di categoria il 28 aprile 1987;

che le circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato prescrivono ai tre enti di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 di negoziare «un contratto aziendale integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del commercio»;

che gli enti fieristici internazionali di Milano e Verona già da tempo hanno ottemperato a tali determinazioni ministeriali, mentre il solo ente fieristico di Bari omette di recepire le indicazioni, peraltro più volte ribadite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

che la delibera del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo Fiera del Levante del 5 maggio 1987, sottoposta all'approvazione del Ministero vigilante, in nessuna parte richiama il contratto collettivo nazionale di lavoro del commercio, anzi, di fatto, contrasta con esso, tanto da meritare il giudizio di illegittimità su alcuni punti, espresso dal Ministero con propria nota 222917 BG1 del 27 ottobre 1987;

tenuto conto:

che la citata delibera dell'ente fieristico barese contrasta sia con il contratto collettivo nazionale di lavoro del commercio che con specifiche disposizioni di legge (articolo 1418 del codice civile), e della Costituzione (articolo 36, comma 3);

che, avverso la legittimità della citata delibera, è stato presentato ricorso dalle organizzazioni sindacali, in data 6 novembre 1987,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quale sia il contratto di lavoro applicabile agli enti internazionali fieristici sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

quali iniziative si prevede di adottare al fine di ripristinare nell'ente autonomo Fiera del Levante di Bari la certezza del diritto.

(4-01397)

SPETIČ, BERTOLDI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso che il pretore di Trieste ha riconosciuto in una sua recente sentenza la necessità che l'organizzazione postale, per le proprie caratteristiche istituzionali di collegamento interno ed internazionale, abbia a rispettare le varie lingue e gli idiomi, inoltrando quindi tutta la corrispondenza i cui indirizzi, pur scritti in lingua non italiana, ma in caratteri latini, siano comprensibili agli addetti ai lavori;

considerato che su ordine esplicito e reiterato del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Trieste, dottor Carbone, non veniva inoltrata la corrispondenza contenente nell'indirizzo parole o denominazioni in lingua slovena, il che ha provocato noti incidenti e una notevole tensione, con grave disagio e nocumento per il buon nome delle poste italiane anche all'estero;

tenuto conto del danno materiale arrecato all'Associazione per la lotta ai tumori, avendo l'amministrazione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Trieste respinto centinaia di moduli di versamento in conto corrente, perchè contenenti parole in lingua slovena,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga indispensabile che tali posti dirigenziali vengano ricoperti da persone responsabili, ligie al

dovere ed alle leggi dello Stato, che non diano interpretazioni personali, estensive e contraddittorie, ma siano in grado comunque di rispettare l'utenza e le relazioni che le poste sono chiamate a condurre, senza pregiudizi di tipo razzista e comunque danneggianti il clima di pacifica convivenza instaurato ai confini orientali del paese.

(4-01398)

POLLICE. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che nell'ambito del piano di ristrutturazione programmato dall'ente Ferrovie dello Stato è prevista una drastica riduzione degli organici del personale delle stazioni di Grottammare e Cupra Marittima (Ascoli Piceno);

che tale improvvisa riduzione comporterà, a partire del 9 aprile 1988, un grave disservizio per l'utenza, determinando il dimezzamento in quelle stazioni dell'orario dei servizi merci, biglietteria e informazioni, dalle attuali quindici ore sino a circa sette ore complessive;

che questo disservizio si ripercuoterà pesantemente sulla economia locale, in quanto detti comuni, disposti sul litorale adriatico, sono quotidianamente punto di partenza e di riferimento di una apprezzabile quantità di passeggeri e di merci, in relazione alla loro spiccata locazione turistica ed alla considerevole vitalità del settore artigianale ed industriale, collocato in particolare nella valle del fiume Tesino;

che la situazione che verrà a crearsi non farà altro che disincentivare ulteriormente l'utenza da un maggiore impiego del trasporto su rotaia, quale strumento, tra gli altri, per il decongestionamento della famigerata circolazione veicolare della statale adriatica;

considerato che, fungendo attualmente la stazione di Grottammare da punto di deposito e di partenza per le attrezzature e i carrelli impiegati per i lavori di ammodernamento della linea ferroviaria, destinati a protrarsi per circa due anni, la cui circolazione è sovente all'origine degli incidenti e non può essere regolata adeguatamente da personale non qualificato o dislocato in altre stazioni,

l'interrogante chiede di sapere quali misure urgenti si intenda adottare per scongiurare le pesanti ripercussioni negative prospettate e per migliorare quantitativamente e qualitativamente gli importantissimi servizi di competenza dell'ente in questione.

(4-01399)

LOPS. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Per sollecitare la definizione delle pratiche di pensione a regolamentazione internazionale per i seguenti connazionali:

Veroncini Vito, nato il 7 gennaio 1929, la cui domanda di invalidità è stata inoltrata sin dal 31 marzo 1979 e accolta (manca la riscossione della liquidazione e delle mensilità maturate);

Mangano Rosa, vedova Caiati, nata a Corato il 19 aprile 1926, la cui domanda di reversibilità è stata inoltrata sin dal 1982, data del decesso del marito;

Balducci Luigi, nato a Corato il 12 giugno 1925;

Mongelli Domenico, nato a Corato il 19 febbraio 1920, che aspetta la riliquidazione relativa alla maggiorazione per il coniuge dal 2 agosto 1985, nonchè l'adeguamento della pensione in base all'articolo 6 della legge n. 140 del 1985.

(4-01400)

DIANA, EMO CAPODILISTA. – *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste.* – Premesso che la maggior parte del prodotto delle aziende agricole dedite alla coltivazione dei cosiddetti «frutti minori» (lamponi, fragole, mirtilli, kiwi, more, ribes, eccetera) è avviato alla commercializzazione allo stato «fresco» ed è, come tale, considerato prodotto agricolo nella prima parte della tabella A allegata al decreto istitutivo dell'IVA (decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), mentre la restante parte viene sottoposta a surgelazione a circa −50 °C, senza alcuna aggiunta di additivi o di altre sostanze, esclusivamente a fini conservativi, data la particolare deperibilità del prodotto, gli interroganti chiedono di conoscere se non ricorrano gli estremi per un intervento del Ministero delle finanze volto a stabilire che le operazioni di «surgelazione» della frutta fresca da parte delle aziende agricole, trattandosi di attività meramente conservative, rientrino nel normale ciclo produttivo agrario.

(4-01401)

DIANA, EMO CAPODILISTA. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Premesso:

che in Italia, negli ultimi tre anni, la superficie coltivata a mais da seme ha subìto una riduzione di quasi il 70 per cento (da 9.000 a 3.000 ettari circa);

che tale situazione sta mettendo a dura prova i produttori di queste sementi, i quali, a seguito di severi controlli da parte dell'Ente nazionale sementi elette, ottengono un prodotto di ottima qualità, grazie ad un alto grado di specializzazione;

che esiste una massiccia importazione di mais da seme dagli Stati extracomunitari (Stati Uniti d'America e paesi est-europei) che, oltre a danneggiare economicamente il paese per l'esborso di valuta pregiata, grava sull'intero bilancio comunitario, in quanto la coltura di mais da seme è stata gradatamente sostituita con altre coltivazioni che usufruiscono di sovvenzioni comunitarie, come, ad esempio, la soia, che consente ai produttori di godere di particolari agevolazioni, a norma del regolamento CEE n. 1491 del 23 maggio 1985;

che un tale andamento potrebbe inoltre fare insorgere gravi problemi relativi all'autoapprovvigionamento di sementi in ambito CEE e in modo particolare nel nostro paese, allontanandolo sempre di più dagli obiettivi preventivati dalle altre nazioni in materia di sementi;

che la Repubblica francese ha presentato, in data 12 gennaio 1988, una richiesta alla commissione CEE per l'applicazione di misure di salvaguardia per l'importazione di granoturco ibrido destinato alla semina,

gli interroganti chiedono di conoscere se non si ritenga opportuno che il Governo italiano aderisca alla richiesta presentata dalla Francia alla commissione il 12 gennaio 1988, in modo da sostenere l'applicazione di misure di salvaguardia per l'importazione di mais ibridi da seme.

(4-01402)

POLLICE. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che il signor Chiarello Francesco, nato a Palermo il 6 agosto 1924 e residente a Milano, Via Ernesto Breda 23/A, pensionato delle Ferrovie dello Stato, ha subìto un intervento chirurgico che l'ha gravemente menomato e gli ha reso necessarie per vivere alcune forniture sanitarie;

che fra queste ci sono due cateteri ad aletta e precisamente una protesi per ureterocutaneostomia e un *rusch betschorf* inseriti nella categoria n. 338500;

che il signor Chiarello ha fatto regolare richiesta di fornitura alla USL 75/10 di Milano, che ha dato parere negativo, con la motivazione che i due tipi di catetere sono fuori tariffario,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro non intenda intervenire non solo nel caso specifico, ma anche nella situazione sanitaria milanese, in quanto risulta che alcune USL di altre regioni e della stessa città di Milano concedono queste forniture;

se non si intenda intervenire presso le autorità competenti perchè sia concessa al signor Chiarello l'invalidità civile, richiesta con domanda alla commissione di prima istanza il 15 gennaio 1988.

(4-01403)

SPETIČ. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso che è in atto nella provincia di Trieste il completamento della rete autostradale per il porto e per i valichi di confine con la Jugoslavia, per cui sono previste agli svincoli ed alle uscite delle indicazioni con i nomi delle località raggiungibili, comprese località e comuni che hanno denominazioni sia italiane che slovene, conosciute ed usate dalle popolazioni locali ed oltreconfine, ma anche dalle varie amministrazioni locali, compresa quella provinciale, nella loro toponomastica stradale, l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga necessario impartire all'azienda appaltatrice dei lavori ed alle imprese che li stanno eseguendo le istruzioni necessarie all'apprestamento della indispensabile segnaletica bilingue lungo il percorso dei raccordi autostradali sull'altipiano carsico e nell'immediata periferia cittadina interessata dai lavori.

(4-01404)

SALVATO, IMPOSIMATO. – *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in data 8 febbraio 1988 il consiglio comunale di Pompei ha adottato alcune deliberazioni con cui si concedono lavori e servizi senza il ricorso ad alcuna procedura concorsuale;

che particolarmente grave appare la delibera n. 12 (aggiudicazione a trattativa privata alla ditta SASPI del servizio di nettezza urbana, per sette anni con un costo complessivo di 21 miliardi);

che in nessuna delle deliberazioni adottate sembrano ricorrere i presupposti che, sulla base della legislazione vigente, consentono il ricorso alla trattativa privata;

che la sezione provinciale del Comitato Regionale di Controllo ha approvato questi atti nonostante una dettagliata nota inviata alla sezione medesima dal gruppo consiliare del PCI;

considerato:

che la vicenda suddetta non è un caso isolato;

che, anzi, nell'area napoletana diventano sempre più nemerose le deliberazioni per appalti a trattativa privata per importi di vari miliardi;

che l'estendersi di questa prassi con i rischi di infiltrazioni sempre più pesanti della camorra fu evidenziato nella primavera del 1987 dalla Commissione antimafia dopo un sopralluogo nell'area campana;

che presso l'autorità giudiziaria di Napoli sono pendenti vari esposti e denunce riguardanti diversi comuni,

gli interroganti chiedono di sapere:

a) se si intenda intervenire;

b) a che punto siano le inchieste.

(4-01405)

SALVATO. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso che, nonostante autorevoli prese di posizione di esponenti della cultura nazionale ed internazionale, la decisa contrarietà di tante associazioni e l'allarme lanciato da ultimo dal Consiglio d'Europa, il comune di Pompei intende insistere nella realizzazione del progetto della circumarcheologica, da più parti definito «un vero scempio»;

considerato:

che l'interrogante, fin dalla scorsa legislatura, ha denunciato in una interrogazione presunte irregolarità nell'approvazione della delibera relativa a questo progetto;

che lo stesso CIPE con superficialità e senza i necessari approfondimenti ha deciso il finanziamento del progetto;

che utili alternative viarie possono essere realizzate in altre zone,

l'interrogante chiede di sapere se si intenda urgentemente intervenire ai seguenti fini:

a) addottare un provvedimento di vincolo dell'intera zona;

b) stabilire uno stanziamento straordinario per avviare una campagna di scavi nell'area interessata;

c) creare una fascia archeologica di difesa a ridosso delle mura.

(4-01406)

SALVATO, IMPOSIMATO. – *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* – Premesso:

che venerdì 1° aprile nella località di Torre del Greco la guerra tra clan camorristici rivali ha fatto oltre quattro vittime, tra le quali il cameriere Domenico Di Donna, colpito mentre svolgeva il suo lavoro;

che nel giro di pochi mesi, sempre a Torre del Greco, sono morte otto persone, tra cui due del tutto estranee alle faide camorriste;

che si registra un clima insopportabile di violenza e minacce: negli ultimi mesi hanno ricevuto minacce il dottor Palomba, dirigente della USL, ed alcune esponenti della Lega delle donne;

che il traffico della droga ha assunto proporzioni vastissime, tant'è che si ipotizza un giro di diversi miliardi;

che l'unica struttura per i tossicodipendenti, il Bottazzi, è stato al centro di polemiche e indagini;

considerato:

che numerose inchieste sono da tempo aperte a carico di amministratori locali per presunte irregolarità in tema di appalti;

che tra i cittadini si è creato un notevole stato di tensione e preoccupazione e in varie manifestazioni sono state denunciate la violenza e l'illegalità diffusa,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) quali interventi si intenda mettere in atto per il potenziamento degli uffici giudiziari e degli apparati di polizia giudiziaria, per creare strutture di prevenzione e recupero per i tossicodipendenti e per favorire un rilancio economico dell'area;

2) quale sia lo stato dei procedimenti penali pendenti a carico degli amministratori.

(4-01407)

BERTOLDI, BRINA. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso che finora le associazioni di categoria sono solite fornire ai propri associati il servizio di elaborazione dati contabili, secondo le finalità istituzionali delle singole associazioni e che per tale servizio rilasciano agli associati semplice ricevuta, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 598 del 1973,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se tale possibilità sia valida anche quando il socio, a cui è fornito il servizio, è un libero professionista che, regolarmente iscritto all'associazione, si avvale del servizio stesso quale supporto all'attività dallo stesso prestata ai propri clienti;

se non si ritenga che una precisazione in merito, che può interessare numerose associazioni di categoria, possa essere fissata da una circolare emessa in tempo utile per le denunce IVA e dei redditi relative all'anno 1987.

(4-01408)

BERTOLDI, IMPOSIMATO, GIUSTINELLI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che l'amministrazione delle poste, su iniziativa dell'ingegner Giuseppe Parrella, allora ispettore generale dell'ufficio nazionale lavori poste e telecomunicazioni, ha acquistato in data 29 ottobre 1984 dalla società Habitat di Bolzano un edificio di abitazioni in Via Resia, Bolzano, per lire 8.500.000.000;

che tale prezzo, fissato sul contratto per l'acquisto dell'edificio libero da ogni aggravio, comprendeva evidentemente ed esplicitamente gli oneri e i contributi di concessione, valutabili per il comune di Bolzano in lire 615.000.000;

che l'amministrazione delle poste, ad edificio ultimato, in data 30 giugno 1986, presentava al comune di Bolzano l'atto unilaterale d'obbligo previsto dalla legge provinciale di Bolzano n. 1 del 3 gennaio 1978, ottenendo l'esenzione dal pagamento dei contributi di concessione e gravando per questa ragione l'edificio del vincolo previsto dalla medesima legge;

che la procura di Bolzano ha aperto in merito una inchiesta;

che il comune di Bolzano in questi giorni ha aperto una vertenza per recuperare dall'impresa Habitat i contributi non versati;

che da recenti notizie di stampa l'ingegner Parrella sembra coinvolto nello scandalo delle tangenti pagate dal corruttore principe di questi giorni, De Mico,

gli interrogati chiedono di sapere:

quali accertamenti abbia svolto tale amministrazione per verificare opportunità e diritto ad avere per il fabbricato in questione l'esenzione dai contributi di concessione;

quali siano le ragioni per cui l'amministrazione delle poste ha ritenuto di gravare del vincolo stabilito dalla legge provinciale n. 1 il fabbricato acquistato e pagato come libero da ogni aggravio;

quali siano le ragioni per cui l'amministrazione delle poste ha lasciato al venditore, società Habitat, il beneficio di non pagare al comune di Bolzano i contributi di concessione per l'ammontare di lire 615.000.000 e non abbia valorizzato per sè questo beneficio, scontandolo dal prezzo di acquisto.

(4-01409)

LOPS, PETRARA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che il comune di Ruvo di Puglia (Bari) sin dal 27 dicembre 1982 è dotato di un progetto per la costruzione di un nuovo edificio scolastico con 20 sezioni, da destinare al circolo didattico «Giovanni Bovio», che da decenni, data la numerosa popolazione scolastica, è afflitto dal problema dei doppi turni;

che per sopperire ai bisogni degli scolari e per calmare l'esasperazione delle famiglie, dato che esisteva ed esiste una situazione insostenibile, molto recentemente e in linea del tutto provvisoria, il comune, d'accordo con la scuola media «Giovanni XXIII», ha fatto dare in prestito 13 aule speciali (peraltro costruite ad altro scopo, ossia come servizio di integrazione scolastica), aule che sono state richieste dalla scuola media in questione;

considerato:

che il comune di Ruvo di Puglia nell'anno 1987 e sino al primo mese del 1988 è stato afflitto da una crisi politico-amministrativa, per cui non ha potuto richiedere i finanziamenti previsti dal decreto-legge n. 318, del 1° luglio 1986, convertito dalla legge n. 488 del 9 agosto 1986;

che il decreto ministeriale 26 febbraio 1988, in base all'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, ha assegnato a parecchi comuni anche pugliesi dei finanziamenti per l'edilizia scolastica,

gli interroganti, al fine di non prolungare ulteriormente il regime dei doppi turni presso il circolo didattico «Giovanni Bovio» di Ruvo di Puglia che tanti disagi ha provocato a docenti, scolari e famiglie, chiedono di conoscere se, di fronte a questa situazione abnorme, non si ravvisi la necessità di inserire negli elenchi dei finanziamenti per l'edilizia scolastica, di cui al decreto summenzionato, anche il comune di Ruvo di Puglia, che ha già inoltrato la domanda e che è già in possesso da lungo tempo di un progetto di costruzione del nuovo edificio scolastico.

(4-01410)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00340, dei senatori Chiarante ed altri, sul nuovo programma di interventi urgenti nel campo dei beni culturali e ambientali;

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00341, dei senatori Lops ed altri, sulle notizie di stampa concernenti la presunta sofistificazione dell'olio extra vergine di oliva prodotto in Italia.